

Associazione Me. Dia. Re.
Mediazione Dialogo Relazione

Master in mediazione familiare

**MEDIAZIONE FAMILIARE, UN LAVORO DI RETE.
EVOLUZIONE DAGLI SCENARI INTERNAZIONALI ALLA REALTÀ
EMILIANO ROMAGNOLA.**

**PRESENTATA DA
FABIOLA BRIGANTI**

Torino, Giugno 2019

FABIOLA BRIGANTI

**MEDIAZIONE FAMILIARE, UN LAVORO DI RETE.
EVOLUZIONE DAGLI SCENARI INTERNAZIONALI ALLA REALTÀ EMILIANO
ROMAGNOLA.**

“La famiglia è il test della libertà, perché è l’unica cosa che l’uomo libero dovrebbe fare da sé e per sé.”

Ghilbert Keith Chesterton

INDICE

Introduzione	5
--------------------	---

CAPITOLO 1

Ratio dell'istituto della mediazione familiare.

1. Giustizia informale	7
2. ADR	8
3. Natura della mediazione familiare	12

CAPITOLO 2

Mediazione familiare come necessità di un'alternativa al classico contenzioso difronte al giudice.

1. Cenni storici.	15
2. Tentativi di definizione ex negativo della mediazione familiare	16
3. Definizione della mediazione familiare	19
4. Mediazione in ambito extraprocessuale e processuale	19
5. Mediazione totale e parziale	20

CAPITOLO 3

Codificazione della mediazione familiare nel diritto italiano.

1. Brevi cenni all'evoluzione della tutela del minore nei procedimenti di separazione e divorzio in Italia. 23
2. La legge 28 agosto 1997 n. 285 25
3. La legge 8 febbraio 2006 n. 54 (introduzione dell'art. 155-sexies Cod. Civ.) 26
4. Le fonti di diritto regionale 29
5. La Norma Nazionale UNI 11644 33

CAPITOLO 4

Le fonti del diritto internazionale.

1. La Convenzione di New York del 1989 sui diritti dei fanciulli ed il diritto alla bigenitorialità..... 35
2. La Convenzione europea di Strasburgo del 1996 e l'istituto della mediazione familiare 36

CAPITOLO 5

Le prime applicazione in concreto della mediazione familiare in Italia.

1. La mediazione familiare nella prassi del Tribunale	39
2. Le forme di organizzazione dei mediatori familiari - I Centri di mediazione familiare	44

CAPITOLO 6

La mediazione familiare in Emilia- Romagna.

1. Mediazione come lavoro di “rete”	45
2. Caratteristiche della sede e funzionamento dei CpF Emiliano Romagnoli	50
3. L’accesso al servizio e collaborazione con gli inviati.	51
4. La mediazione familiare nella realtà forlivese.	57
Conclusione	61
Bibliografia	63
Sitografia	65

INTRODUZIONE

In questo elaborato si cercherà di descrivere a sommi capi l'evoluzione della mediazione familiare dalla sua nascita in aree Inglesi e Americane alla sua diffusione in Europa sino a giungere in Italia e diffondersi a macchia di leopardo nelle varie regioni.

Verrà poi posta l'attenzione sul lavoro di mediazione familiare eseguito nella regione Emilia-Romagna e in particolare nell'area forlivese, dove viene esercitato soprattutto come servizio pubblico offerto alle famiglie da "Centri per le famiglie" che offrono un buon servizio grazie anche alla collaborazione con altri operatori che lavorano sia in ambito sociale che educativo e giuridico.

La nascita dei Centri per le Famiglie è stata possibile grazie alla legge regionale 27/1989 dove viene specificato qual è la loro funzione, ossia quella di fornire servizi comunali territoriali con l'obiettivo di sostenere gli impegni di cura e le responsabilità genitoriali delle famiglie nelle difficoltà educative, relazionali, nelle fasi evolutive dei figli e nei passaggi critici della vita familiare.

Tra i servizi dei centri a sostegno della genitorialità spicca dunque il servizio di Mediazione Familiare dedicato alla continuità delle relazioni genitoriali nell'evento separativo.

Ad oggi il servizio di Mediazione Familiare è diffuso in tutti i Centri per le famiglie (CpF) della regione, ogni centro presenta oggi un servizio dedicato con uno o due operatori formati, uno spazio allestito ad hoc ed un budget finalizzato. Molti sono stati gli sforzi in termini di risorse economiche ed energie professionali per realizzare questa stabile rete di servizi che si estende su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna.

Inoltre, in base alle informazioni raccolte, si evince che il ricorso ai CpF, per tutti i servizi forniti e quindi anche per usufruire della Mediazione familiare è in graduale aumento ogni anno, fenomeno dovuto ai vari eventi informativi organizzati con cadenze regolari dalla maggior parte dei comuni di riferimento e ai progetti formativi rivolti agli insegnanti che lentamente stanno iniziando ad interessarsi all'argomento.

Dunque, si sta sempre più diffondendo l'idea che la separazione di due coniugi non deve avvenire necessariamente in modo conflittuale e doloroso ma che la coppia possa essere aiutata, qualora non sia in grado in modo autonomo, per una separazione serena e il meno conflittuale possibile.

CAPITOLO 1

LA RATIO DELL'ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE.

1. Giustizia informale.

Le controversie che riguardano la famiglia, soprattutto i procedimenti di separazione e divorzio, molto spesso a causa del forte coinvolgimento emozionale e psicologico delle parti, mal si adattano alle dinamiche del processo civile. La logica del contenzioso vede due parti contrapposte, poco o per nulla propense al dialogo e litiganti tra loro; questo atteggiamento di contrasto reciproco molto spesso può nuocere agli interessi morali e materiali dei figli, soprattutto se minorenni. L'aumento delle procedure giudiziali di separazione e divorzio ha fatto emergere nuove figure professionali oltre a quelle tradizionali del giudice e dell'avvocato¹.

Un'alternativa «alla lotta per la vittoria»² era data dall'art. 155 sexies comma 2° Cod.Civ.³, inserito dalla legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso, che prevedeva un procedimento di mediazione, che era facoltativo ed avrebbe avuto luogo fuori dalle aule di un Tribunale, in un ambiente più adatto al dialogo⁴. Con il procedimento di mediazione, la coppia persegue l'obiettivo - mediante l'ausilio di un professionista imparziale e neutrale - di trovare soluzioni condivise per comporre il conflitto⁵. È suggestivo segnalare che l'istituto appare già profilarsi quasi come un "accertamento tecnico preventivo sui sentimenti" i quali non conoscono giustizia se non quella del cuore.

¹ M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, Cedam, 2009, pag. 126.

² M. SESTA, *op. cit.*, pag. 127.

³ Art. 155 sexies, comma secondo, Codice Civile *"Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione familiare per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli"*. Abrogato poi dal D. Lgs 28 dicembre 2013 n. 154, art. 106 comma 1° lettera a).

⁴ Trattasi di una norma introduttiva di un "nuovo" potere discrezionale del Giudice facendo capo alla possibilità che questi rimetta le parti in causa dinnanzi ad un collegio di esperti affinché in quella sede nascano accordi fra coniugi intesi a regolare il nuovo menage familiare successivo alla crisi coniugale.

⁵ M. SESTA, *op. cit.*, pag. 127.

Dunque, la ratio sottesa della mediazione non è *tuot court* quella di confezionare un patto nato dalle ceneri dell'*affectio coniugalis* venuto meno, ma, al contrario, quello di evitare che la crisi della famiglia pregiudichi, in modo irrimediabile, i rapporti che da quella società "naturale" erano sorti. Si passa cioè, da un'ottica in cui l'accordo compone la lite ad un'ottica in cui le relazioni familiari si compongono con l'accordo⁶.

2. ADR

L'acronimo ADR indica Alternative Dispute Resolution, ovvero modalità alternativa di risoluzione delle controversie. Nella categoria in esame rientrano istituti tra loro nettamente diversi.

Del sistema nordamericano sono conosciuti l'arbitrato (*arbitration*) e la mediazione (*mediation*). Si ha l'istituto dell'arbitrato quando le parti deferiscono ad un terzo di loro fiducia (per le sue capacità oppure per la garanzia di terzietà) la risoluzione di una controversia insorta tra di esse. Si ha invece l'istituto della mediazione qualora le parti con interessi non convergenti si affidino ad un terzo che li aiuti a trovare una soluzione che soddisfi ambedue le parti. Le controversie d'affari molto complesse vengono affrontate negli USA con i *mini-trials*: in pratica, si simula un processo vero e proprio per anticipare l'esito di una possibile controversia⁷. Il c.d. *medarb*, invece, nasce quale combinazione tra mediazione e arbitrato: in via preliminare si svolge un tentativo di conciliazione della controversia; se esso fallisce, il conciliatore diviene arbitro e decide il caso in modo vincolante⁸.

In Inghilterra la legge di riforma del 1999 del Civil Procedure Rules, che regolano il processo civile, ha espressamente previsto l'utilizzo delle ADR in ambito privatistico⁹.

Nella procedura civile anglosassone è infatti stabilito che il procedimento giudiziario possa essere sospeso su richiesta di parte o d'ufficio al fine di poter tentare una risoluzione alternativa del conflitto¹⁰. È opportuno segnalare che la mediazione nell'ambito del diritto di

⁶ G. Spadaro, "La mediazione familiare nel rito della separazione e del divorzio", 18/12/2007, in www.Altalex.com.

⁷ F. ORLANDI, "Tecniche e procedure della nuova mediazione", Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2012, pag. 13.

⁸ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 13

⁹ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 13

¹⁰ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 13

famiglia è disciplinato dal c.d. Family Law Act¹¹ e prevede una mediazione imposta *ex lege*¹². Il mediatore funge da consulente tecnico d'ufficio del giudice¹³. La c.d. Section 8 prevede una fase preliminare, la c.d. *information meeting* nella quale il mediatore familiare informa le parti delle conseguenze della separazione e del divorzio¹⁴. Nella Section 13 è invece prevista una mediazione in fase avanzata: dopo che il giudice ha ricevuto la dichiarazione dei coniugi (individuale o congiunta) con la quale attestano il definitivo fallimento del loro rapporto matrimoniale, egli può emanare un provvedimento di sollecito che invita le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare¹⁵. Qualora le parti aderiscano all'invito del giudice, il mediatore redigerà una relazione nella quale indicherà se i coniugi hanno deciso di comporre o meno la controversia in via stragiudiziale¹⁶. È utile rimarcare che il concetto di ADR, sia nell'esperienza nordamericana che in quella anglosassone, non è vincolato a situazioni di diritto pubblico, oltre all'arbitrato sono presenti una serie di mezzi di diritto privato¹⁷. In Italia il panorama di modi alternativi di risoluzione delle controversie è più ristretto che altrove. Possiamo annoverare tra le ADR le competenze conciliative del giudice di pace ex art. 322 c.p.c.¹⁸, le procedure di conciliazione e di arbitrato presso le Camere di commercio per le controversie tra consumatori e imprese o piccoli artigiani, le procedure di conciliazione stragiudiziale introdotte dal nuovo processo societario¹⁹, le procedure di conciliazione per la telefonia e le telecomunicazioni²⁰ e l'Ombudsman bancario²¹.

¹¹ Family Law Act, 1996

¹² A. PERA, *La mediazione familiare: riflessioni per la ricerca di un modello efficiente*, in *Famiglia*, 2006, pag. 911.

¹³ A. PERA, *op. cit.* pag. 911.

¹⁴ A. PERA, *op. cit.*, pag. 911

¹⁵ A. PERA, *op. cit.*, pag. 912.

¹⁶ A. PERA, *op. cit.*, pag. 912.

¹⁷ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 13.

¹⁸ Art. 322 c.p.c.: "[1] L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è preposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo la disposizione della sezione III, capo I, titolo I, del libero I.

"[2] Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

"[3] Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio."

¹⁹ D.lgs. 17.01.2003, n. 5, attuativo della delega dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366, pubblicato in G.U. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O..

²⁰ L. 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" pubblicata in G.U. 31 luglio 1997, n. 177, S.O..

²¹ F. ORLANDI, *op. cit.*, pagg. 14 e 15.

Nel contesto dell'Unione Europea un Libro Verde²² della Commissione europea opera una bipartizione tra le ADR che sono affidate ad un giudice o affidate al terzo da un giudice (ADR nel ambito di procedimenti giudiziari) e ADR a cui ricorrono le parti in conflitto al di fuori di un procedimento giudiziario (ADR convenzionali)²³. Sempre secondo il Libro Verde, sono da ritenersi ADR tutte le procedure non giurisdizionali di risoluzione condotte da una parte terza neutrale²⁴.

I principi comuni dettati dalla Commissione per l'ADR sono la libertà di ricorrere all'ADR, la scelta autonoma delle parti della procedura alternativa e l'obbligatorietà del terzo incaricato di rispettare il principio di riservatezza²⁵.

In ambito comunitario hanno particolare rilievo per il diritto di famiglia i regolamenti «Bruxelles II»²⁶ e «Bruxelles II bis»²⁷, riguardanti la competenza circa il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Nel preambolo si esortano le autorità centrali alla collaborazione “per favorire la risoluzione amichevole delle controversie familiari in tema di responsabilità genitoriale”²⁸.

L'esigenza di promuovere “*tecniche di risoluzione extragiudiziale delle controversie*”²⁹ nell'ambito dell'Unione europea è nata in riferimento alla tutela dei consumatori che deve essere effettiva: costi quasi inesistenti, rapidità della soluzione e assenza del rischio processuale³⁰.

È proprio nell'ambito del diritto internazionale quindi che sono state attuate le prime iniziative anche per la diffusione delle ADR nel diritto familiare. La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori³¹ all'art. 13 promuove il ricorso alla mediazione e ad altri metodi di ADR per prevenire e risolvere in via transattiva le controversie tra i coniugi, con lo scopo di evitare il più possibile il coinvolgimento dei minori nei procedimenti giudiziari³².

²² Il Libro Verde del 19.04.2002, COM(2002) 196 riguardante il diritto del consumo, il diritto di famiglia ed il diritto del lavoro non pubblicato in G.U.C.E.

²³ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 25.

²⁴ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 25.

²⁵ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 26.

²⁶ Regolamento (CE) n. 1347/2000, del 29 maggio 2000 pubblicato in Gazzetta UE il 30/06/2000, n.160.

²⁷ Regolamento (CE) n. 2201/2003, del 27 novembre 2003 pubblicato in Gazzetta UE 23/12/2003, n.338.

²⁸ G.U. L 338 del 23.12.2003, p. 3.

²⁹ G.A. BENACCHIO, *Diritto privato della Comunità europea*, Padova, Cedam, 2008, pag. 334

³⁰ G.A. BENACCHIO, *op. cit.*, pag. 335 – 336

³¹ Firmata il 25 gennaio 1996 a Strasburgo e ratificata in Italia con la L. 20 marzo 2003 n.77.

³² F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 27.

La Raccomandazione n. 98 del Comitato dei Ministri in tema di mediazione ha poi definito quali suoi elementi cardine da perseguire la non conflittualità, l'elasticità, l'economicità e la costruttività ovvero la non obbligatorietà dello strumento in esame³³. Infine, la Raccomandazione n. 1639 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 invita tutti gli stati membri a promuovere l'utilizzo della mediazione familiare³⁴.

Importante per delineare la mediazione familiare come la si tende strutturare è anche l'approvazione del decreto legislativo 4 marzo 2010³⁵ attuativo della riforma del processo civile³⁶, che introduce un nuovo istituto nel processo civile, la mediazione civile e commerciale, volto a deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto agli arretrati e il rischio di accumularne altri in futuro.

Autorevole dottrina distingue in riferimento ai diritti disponibili, gli strumenti volti alla risoluzione delle controversie, tra autonomi ed eteronomi³⁷. Gli strumenti autonomi sono quelli per mezzo dei quali le parti stesse determinano in modo vincolante le regole di condotta mediante le quali si giungerà alla risoluzione delle controversie, con un atto negoziale, ad esempio un contratto. Nel caso degli strumenti eteronomi è un terzo (in virtù dei suoi poteri istituzionali, un giudice, oppure in virtù della volontà delle parti, un arbitro) che fissa queste regole con un atto vincolante per le parti. La distinzione ha rilevanza per quanto concerne il contenuto dell'atto risolutivo della controversia: "in nessun caso la risoluzione eteronoma può investire diritti diversi da quello in contestazione, cosa che, invece, è possibile nella risoluzione autonoma³⁸. La conciliazione costituisce una specie del genere risoluzione autonoma delle controversie: il terzo, conciliatore, cerca di aiutare le parti ad individuare il contenuto idoneo per l'atto consensuale risolutivo della controversia.

³³ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 27.

³⁴ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 27

³⁵ D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali."; pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2010, n. 53.

³⁶ L. 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile."; pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 giugno 2010, n. 140 –Supplemento Ordinario n. 95.

³⁷ F.P. LUISO, *La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti*, in www.judicium.it

³⁸ F.P. LUISO, *op. cit.*, §2

Altra differenza concerne la tutela esecutiva dell'atto risolutivo della controversia: un accordo negoziale tra le parti in conflitto non costituisce titolo esecutivo, tranne nei casi in cui il contenuto venga fissato in un atto pubblico (limitato in ogni caso a somme di denaro), al contrario di un lodo oppure di una sentenza³⁹. Inoltre, l'esito negativo di un procedimento di conciliazione non ha alcun effetto in una successiva fase contenziosa: il comportamento delle parti non ha efficacia probatoria, ma rimane semplicemente una manifestazione di volontà⁴⁰.

3. Natura della mediazione familiare.

Nel campo dei diritti indisponibili le parti non hanno alcun potere di autocomporre la controversia. Nel nostro Codice di procedura civile, il primo comma dell'art. 806, vieta espressamente l'uso della convenzione arbitrale in materia che hanno ad oggetto diritti indisponibili. Inoltre, secondo il diritto sostanziale, un atto negoziale siffatto sarebbe radicalmente nullo ex art. 1966 comma 2 cod. civ..

La mediazione familiare è da considerare una forma speciale, una specie di conciliazione che cerca di far convergere interessi contrapposti per giungere ad un comune accordo che sarà eseguito dai coniugi litiganti spontaneamente⁴¹.

La funzione della mediazione familiare non è quella di porre termine ad una controversia giuridica e nemmeno quella di evitare la separazione, bensì di prevenire comportamenti illeciti o inopportuni dei coniugi⁴². Nulla, infatti, ha a che vedere la mediazione in analisi con la disciplina di cui all'art. 708 c.p.c. riguardante il tentativo obbligatorio di conciliazione che deve operare il presidente del tribunale nel procedimento di separazione dei coniugi⁴³.

Nel caso del tentativo di conciliazione anzidetto si mira a risolvere la crisi coniugale, vale a dire la ratio dell'istituto è quella di voler evitare la separazione dei coniugi.

³⁹ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 22.

⁴⁰ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 22.

⁴¹ F. ORLANDI, *op. cit.*, pag. 21

⁴² F.P. LUIS, *op. cit.*, §4.

⁴³ “[1] All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. [2] Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.[3] Se la conciliazione non riesce, il presidente anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori ,dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi....[4] ... “

Nel caso del procedimento di mediazione familiare, invece, il giudice ha già preso atto della crisi coniugale e si interroga ora sul modo in cui procedere nella gestione della crisi in esame. In altri e più precisi termini: nella conciliazione ci si chiede se procedere alla separazione dei coniugi, nella mediazione familiare invece ci si chiede come procedere alla separazione dei coniugi nell'interesse dei figli.

CAPITOLO 2

MEDIAZIONE FAMILIARE COME NECESSITÀ DI UN'ALTERNATIVA AL CLASSICO CONTENZIOSO DIFRONTE AL GIUDICE.

1. Cenni storici.

La mediazione familiare trova le sue radici negli Stati Uniti d'America negli anni settanta del ventesimo secolo. Il più noto pioniere fu Jim Coogler, avvocato e terapeuta familiare, con alle spalle un recente divorzio che lo aveva provato in modo significativo sia dal punto di vista emotivo che da quello economico. Per questo motivo cercò una modalità per regolare la separazione in modo più razionale e civile rispetto al classico contenzioso di fronte al giudice⁴⁴. L'interesse verso questa peculiare procedura alternativa di risoluzione della controversie in materia coniugale si sviluppò molto probabilmente dalla sua lunga esperienza professionale maturata nella mediazione del lavoro. Questo è il motivo per il quale si afferma che la mediazione familiare è figlia della mediazione del lavoro.

Gli Stati Uniti hanno una lunga tradizione nel campo delle procedure conciliative: in California già nel 1939 era presente un servizio di conciliazione collegato con i tribunali; il personale specializzato offriva una consulenza matrimoniale al fine di giungere alla riconciliazione dei coniugi.

Nel 1974 Coogler fondò nello stato della Georgia il primo centro privato di mediazione per la famiglia⁴⁵. Nel 1975, sempre nello Stato della Georgia, Coogler fu tra i fondatori della Family Association Mediation, un'associazione per la promozione e diffusione della mediazione, avente l'obiettivo di assistere i coniugi nell'affrontare una separazione, oppure che desiderano rinegoziare i loro accordi di separazione⁴⁶. Si parlava non di mediazione familiare, bensì di "mediazione del divorzio" (divorce mediation). Mediante questo metodo i coniugi elaborano una soluzione ai loro problemi e vengono in questo modo responsabilizzati perché hanno preso direttamente una decisione che determinerà la loro futura vita⁴⁷.

⁴⁴ M.DAINESI, *La mediazione familiare*, in *Famiglia e Diritto*, 1997, pag. 89.

⁴⁵ I.PUPOLIZIO, *La mediazione familiare in Italia*, Torino, Giappichelli, 2007, pag. 16.

⁴⁶ M.DAINESI, *op. cit.*, pag. 89.

⁴⁷ M.DAINESI, *op. cit.*, pag. 89.

Coogler era ben conscio del fatto che i coniugi che si apprestano ad una separazione sono in preda ad un turbamento emotivo e che per questo motivo non sono in grado di prendere in considerazione l'opinione dell'altro coniuge. La mediazione familiare di Coogler mirava ad aiutare i coniugi ad affrontare insieme i problemi scaturenti dal fallimento del loro matrimonio, addivenendo ad una definizione comune di questi problemi e scegliendo un accordo soddisfacente per ambedue le parti con fiducia e mutuo rispetto⁴⁸.

Agli inizi la mediazione faticò ad imporsi negli ambienti forensi statunitensi e ciò avvenne solo verso la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta, con la pubblicazione di testi fondamentali per la mediazione da parte dello stesso Coogler, Howard Irving e John Heynes⁴⁹. La California fu nel 1980 il primo Stato ad istituire il tentativo di mediazione obbligatoria. Nel 2001 sono censiti 38 Stati su 50 degli Stati Uniti che nei casi di affidamento di un minore impongono mediante una normativa o mediante prassi giurisprudenziale un tentativo di mediazione familiare.

2. Tentativi di definizione ex negativo della mediazione familiare.

La crisi dei rapporti di coniugio ha avuto negli ultimi quindici anni un notevole aumento, risulta dalle statistiche che nel decennio dal 1995 al 2005 vi è stato un incremento del 57,3 % delle separazioni e del 74% dei divorzi⁵⁰. Di fronte al crescere di un simile fenomeno, la cui complessità non coinvolge solamente il mondo del diritto, ma anche le scienze sociali e la psicologia, si può riscontrare in tutti i campi un certo fermento di nuove idee per far fronte sia ai vecchi problemi che ai nuovi problemi che si propongono.

Preliminarmente si sottolinea che la mediazione familiare non è una psicoterapia che è appannaggio della psicologia ed è cosa ben distinta dalla terapia familiare.

A differenza della mediazione familiare, la terapia familiare ha come obiettivo la cura, spesso lavora con famiglie ancora unite, non su casi di separazione e divorzio, come nel caso

⁴⁸ M.DAINESI, *op. cit.*, pag. 90

⁴⁹ I.PUPOLIZIO, *op. cit.*, pag. 17.

⁵⁰ Statistica ISTAT tratta da: http://www.istat.it/salatampa/comunicati/non_calendario/2007062601/testointegrale.pdf (data ultima consultazione: 5 marzo 2010).

della mediazione familiare, e coinvolge fin dall'inizio i figli, che normalmente nella mediazione sono raramente coinvolti⁵¹.

Altra differenza fondamentale è la totale assenza di legami della terapia con il processo, al contrario della mediazione che spesso nasce in seno al processo. Mentre il terapeuta osserva come comunicano i membri della famiglia, la mediazione cerca di facilitare una comunicazione strutturata, assicurando una partecipazione equilibrata a tutti i membri.

Il terapeuta si concentra sui processi familiari, valuta problemi profondi ed offre messaggi invece di informazioni, tutt'altra cosa fa il mediatore, il quale si concentra sulle problematiche interpersonali e sulle questioni esplicite e obiettivi dichiarati, offrendo informazioni neutrali.

Il terapeuta familiare, inoltre, sviluppa ipotesi per dare spiegazioni del funzionamento della famiglia, il mediatore familiare, invece, formula ipotesi al fine di aiutare i coniugi a negoziare efficacemente.

Il terapeuta può dare istruzioni incoerenti senza fornire spiegazioni, il mediatore, al contrario, discute e concorda gli obiettivi con i partecipanti.

Il terapeuta tenta di coinvolgere nel suo operato strategicamente i membri della famiglia, il mediatore aiuta essenzialmente i genitori ad accordarsi su come parlare e consultare i figli. Infine, la terapia termina senza accordi scritti, il mediatore invece può redigere un memorandum d'intesa, che certo non ha alcun valore legale ma che può assumerlo qualora venga presentato ad un legale e qui sottoscritto.⁵²

In un suo contributo, il Professor Rimini ha evidenziato proprio il fatto che si è cercato di "importare" in Italia un nuovo metodo di risoluzione alternativa delle controversie, già accreditato all'estero, ovvero la c.d. gestione collaborativa del conflitto coniugale (*collaborative law*)⁵³. Giungendo ad elaborare in questo senso, d'intesa con l'Ordine degli avvocati di Milano e con il "Progetto Conciliamo" (iniziativa della corte d'Appello di Milano),

⁵¹L. PARKINSON, *La mediazione familiare modelli e strategia operative*, Trento, Centro Studi Erickson, 2003, pag. 86.

⁵² L. PARKINSON, *op. cit.*, pag. 87.

⁵³ C. RIMINI, *La gestione collaborativa del conflitto coniugale (collaborative law) in Italia? Si può fare.* in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2009, pag. 1318.

una convenzione per la designazione di un esperto a cui affidare la composizione collaborativa⁵⁴.

Nella prassi italiana si cerca di convincere i coniugi a sottoscrivere una separazione consensuale e rinunciare al procedimento di separazione con addebito, preferendo un rito più snello ed economico, addivenendo ad una soluzione equa e giuridicamente corretta delle difficoltà dopo il fallimento del matrimonio.⁵⁵

In Italia il compito poc'anzi descritto è svolto dal giudice della separazione e del divorzio: in prima battuta dal Presidente del Tribunale, prima che assuma i provvedimenti provvisori, in seconda battuta dal giudice istruttore, che nel corso del procedimento reitera più volte il tentativo di "Consensualizzazione"⁵⁶.

In Italia è stato inoltre introdotto il c.d. divorzio collaborativo (collaborative divorce), che nasce nel corso degli anni novanta del ventesimo secolo negli Stati Uniti dall'iniziativa dell'avvocato Stuart Webb e poi subito diffuso anche in Canada, Regno Unito e Francia. Nel divorzio collaborativo si incarica un esperto, terzo nella controversia, il quale, a conoscenza degli elementi di fatto e di diritto, elabora un'equa composizione del conflitto coniugale⁵⁷. Questo tentativo presuppone necessariamente la collaborazione di ambedue i coniugi. Non si tratta di un giudizio arbitrale, poiché, questo come già accennato, è vietato⁵⁸.

Per poter parlare di divorzio collaborativo devono sussistere i seguenti elementi:

- Libera scelta di entrambi i coniugi nel ricorso a questo strumento,
- L'esperto nominato deve essere neutrale rispetto alle parti,
- I coniugi si impegnano a collaborare con l'esperto per un buon esito del procedimento ed a comportarsi secondo i canoni di buona fede e correttezza,
- Se uno dei coniugi dovesse rifiutare il parere dell'esperto designato, oppure dovesse rifiutare il proseguimento della procedura, l'avvocato che lo ha assistito dovrà astenersi dal patrocinio nei procedimenti giudiziali di separazione e divorzio⁵⁹.

⁵⁴ C. RIMINI, *op. cit.*, pag. 1323.

⁵⁵ C. RIMINI, *op. cit.*, pag. 1319.

⁵⁶ C. RIMINI, *op. cit.*, pag. 1320

⁵⁷ C. RIMINI, *op. cit.* pag. 1321

⁵⁸ C. RIMINI, *op. cit.*, pag. 1321.

⁵⁹ C. RIMINI, *op. cit.*, pag. 1322-132

Rimini sottolinea come il divorzio collaborativo sia uno strumento di soluzione del conflitto coniugale differente e distinto dalla mediazione familiare.

La mediazione familiare, infatti, è rivolta esclusivamente ai coniugi che si separano qualora dal matrimonio siano nati figli. L'obiettivo non è la composizione della controversia, ma iniziare un percorso attraverso il quale si affrontino con successo i problemi e si riesca, nonostante la crisi del matrimonio, a prendere assieme serenamente le decisioni rilevanti riguardanti la crescita dei figli.

3. Definizione della mediazione familiare.

La mediazione familiare è quindi *“la mediazione di questioni familiari e riguarda rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di litigi riguardanti questioni relazionali o organizzative concrete, prima, durante o dopo il passaggio in giudicato delle sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale, divisione delle proprietà comuni, assegno di mantenimento al coniuge debole o alimenti, responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (podestà genitoriale), residenza principale dei figli, visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionale, con implicazioni legali, economiche e fiscali⁶⁰”*.

Le finalità dell'istituto sono in definitiva la risoluzione dei contrasti insorti a seguito della dissoluzione della coppia, di cui si prende atto, nulla di più, non si tenta una conciliazione, ma si mira alla soluzione dei problemi pratici e quotidiani del presente⁶¹.

I coniugi vengono messi in condizione di gestire il conflitto e di concordare la soluzione più accettabile per ambedue, rimanendo l'obiettivo principale la ripresa della comunicazione tra i coniugi separati.

4. Mediazione in ambito extraprocessuale e processuale.

La mediazione è un istituto tipico di diritto civile sostanziale estraneo al fenomeno processuale. Nel Codice Civile, all'art. 1754, rubricato “Mediatore”, troviamo la seguente

⁶⁰ Art. 14 punto 2° Statuto Aimef, tratto dal sito internet <http://www.aimef.it>

⁶¹ F. ERAMO, *La mediazione e il mediatore familiare (anche in rapporto al processo minorile)*, in *Famiglia e Diritto*, 2007, pag. 748.

definizione: *“È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.*

Nel caso specifico della mediazione familiare questa definizione rimane valida, eccetto la locuzione “affare” che è da intendersi in senso lato, riferito agli interessi morali e materiali dei figli. L’attività del mediatore familiare si colloca al di fuori del processo, in una parentesi che si apre nel procedimento di separazione oppure di divorzio. Una volta disposta la mediazione familiare, il giudice disporrà un rinvio a nuova udienza⁶².

La dottrina ritiene applicabile a tale rinvio la sospensione del processo per accordo delle parti di cui all’art. 296 c.p.c. e la durata non può dunque superare il periodo di tre mesi⁶³.

5. Mediazione totale e parziale.

Una distinzione fondamentale è quella tra mediazione totale (oppure globale) e mediazione parziale, che riguarda l’oggetto della mediazione familiare. Si definisce infatti come mediazione totale quel tipo di mediazione che si occupa di tutti gli aspetti della vicenda riguardante la separazione ed il divorzio dei coniugi, dall’affidamento dei figli alle questioni economiche.

Nella mediazione “globale”, i figli non vengono trascurati, ma sono ricercate tutte le soluzioni che riguardano la dissociazione coniugale; gli aspetti finanziari, fiscali e patrimoniali della separazione rappresentano motivi aggiuntivi di conflittualità tanto da ripercuotersi sui figli se non vengono gestiti adeguatamente da professionisti preparati. Un apparente accordo rischia di essere compromesso se aspetti pratici della vita di tutti i giorni ed equilibri meramente economici dovessero evocare sentimenti di ingiustizia in uno o nell’altro della coppia. Il sentimento di ingiustizia può provocare rabbia, livore, odio, esattamente il contrario di quanto la mediazione si propone con il suo intervento.

Nella mediazione familiare “globale”, gli operatori che lavorano per la famiglia divengono fidati punti di riferimento, che sostengono le coppie in crisi aiutandole a separarsi

⁶² G. SPADARO, *La mediazione familiare nel rito della separazione e del divorzio*, in *Famiglia e Diritto*, 2008, pag. 209.

⁶³ F. TOMMASEO, *Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali*, in *Famiglia e Diritto*, 2006, pag. 397

adeguatamente dalle cose materiali e dalle persone, limitando gli aspetti traumatici e negativi della conflittualità. Nella mediazione “globale”, sotto il profilo pratico, fra le altre cose, vengono curati i risvolti legali, la divisione dei beni e la corresponsione dell’assegno di mantenimento. Occorre sottolineare che la mediazione globale non si sovrappone in nessun caso all'attività dell'avvocato. Il mediatore fornisce informazioni di carattere legale, ma non può rilasciare pareri e opinioni di nessun tipo, il contrario rappresenterebbe per il mediatore familiare un atteggiamento che inquinerebbe la neutralità cui è tenuto per il buon esito della fase negoziale tra i coniugi e per il suo stesso mandato (la prima regola della mediazione).

Si deve pensare alla Mediazione Familiare in termini di affiancamento e integrazione al contesto giudiziario; non deve essere concepita come percorso sostitutivo o alternativo al sistema legale.

La Mediazione Familiare è un intervento che ottiene migliori risultati quando è il frutto di rapporti di collaborazione e sinergia tra il mediatore familiare e l'avvocato, all'insegna del pieno rispetto delle rispettive competenze e specificità.

Si parla invece di mediazione parziale qualora in questa sede ci si concentri sugli aspetti emotivi e relazionali del conflitto familiare, in particolare sul rapporto tra genitori e figli. Tale forma di mediazione viene preferita alla prima, perché consente di separare la relazione coniugale da quella genitoriale. In questo modo i genitori si concentreranno su un progetto relativo all’affidamento, alla cura ed all’educazione della prole⁶⁴.

⁶⁴ I. PUPOLIZIO, *op. cit.*, pag. 161.

CAPITOLO 3

CODIFICAZIONE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE NEL DIRITTO ITALIANO

1. Brevi cenni all'evoluzione della tutela del minore nei procedimenti di separazione e divorzio in Italia.

Negli ultimi sessant'anni vi sono stati profondi cambiamenti della realtà sociale italiana che hanno portato ad una maggiore complessità e differenziazione delle relazioni sociali ed al cambiamento dei modelli di riferimento. Durante questa trasformazione l'autonomia degli individui ha assunto un peso sempre maggiore a scapito della solidarietà familiare.

La società, come molto spesso accade, si è evoluta in modo veloce ed il legislatore non è riuscito a stare al suo passo. Dal punto di vista giuridico è dato constatare che il Codice del 1942, per quanto concerne il diritto di famiglia, nacque già obsoleto, si fondava infatti su un modello tradizionale di famiglia che non corrispondeva più ai desideri ed alle aspettative della popolazione ed innovazione ben poco rispetto al Codice Civile del 1865 (Codice Pisanelli).

Finalmente, negli anni settanta, dapprima con la legge 1° dicembre 1970, n. 898, che introdusse il divorzio nell'ordinamento italiano, poi con la legge 19 maggio 1975, n. 151, che riformò il diritto di famiglia dopo un aspro e lungo dibattito etico e ideologico (le prime proposte si ebbero nel 1967), il legislatore prese atto non solo dei cambiamenti avvenuti nella realtà familiare, ma anche in generale nella società italiana.

I cardini della Riforma del 1975 sono il passaggio da una famiglia organizzata in modo gerarchico, con a capo il marito, per il perseguimento di scopi esterni e superiori ad essa, ad una società tra eguali, fondata sulla comunione materiale e spirituale tra coniugi, e l'interesse dei figli. I figli, tra l'altro, sono stati l'oggetto centrale della riforma.

Cambiato il modello di unione coniugale, si è coerentemente previsto che, qualora i coniugi non vogliano più perseguire tale modello, possano mettere fine all'unione coniugale.

Per quanto concerne il procedimento di separazione, è utile ricordare che prima della riforma del 1975 l'ottenimento della separazione era subordinato alla dimostrazione di una colpa in capo ad uno dei coniugi. Elidendo questo presupposto, sostituendolo con il criterio

di intollerabilità oggettiva della prosecuzione della convivenza, c'è stata una notevole riduzione della conflittualità tra i coniugi, l'attività processuale è diminuita, è diminuito il numero delle udienze, in generale i giudici tendono a non fare uso degli ampi spazi di discrezionalità che l'ordinamento concede, così inevitabilmente il ruolo del giudice è mutato, divenendo più burocratico che giudicante. Il giudice, intervenendo meno sulle vicende dei coniugi, concentra le sue energie sui figli minori, che vedono rafforzata la tutela dei loro interessi.

Si è quindi cercato di predisporre una regolamentazione elastica della materia mediante principi generali ed adattabili al caso concreto, ma al contempo tutelare alcuni individui degni di tutela all'interno del nucleo familiare, ad esempio i figli minori ed il coniuge debole.

È necessario sottolineare che in Italia fino alla l. 6 marzo 1987, n. 74, la legge di riforma del divorzio, non esistevano altre soluzioni che l'affidamento esclusivo ad un genitore.

Nel 1987 si introdusse nell'ordinamento italiano il c.d. affidamento congiunto o alternato, per il quale non era necessaria la richiesta dei coniugi (vedi art. 6 comma 2, legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come riformulato dall'art. 11, legge n. 74/1987).

Il nuovo istituto è però lettera morta, perché è stato giudicato in modo negativo dagli esperti il privare i figli di un punto di riferimento essenziale, la residenza stabile. Vi sono alcune eccezioni ove la magistratura si è lentamente aperta a questo nuovo istituto, richiedendo condizioni rigorose affinché l'istituto corrisponda effettivamente gli interessi del minore, una delle condizioni è l'età dei figli che non debbono essere troppo piccoli. È rilevante anche il fatto che alcune corti di merito hanno concesso l'affidamento congiunto anche in casi di persistenti contrasti tra i coniugi che si separano o divorziano, in vista di una positiva evoluzione dei loro rapporti.

Queste però sono le eccezioni a quella che è normalmente la prassi, l'affidamento monogenitoriale, ed è per questo che si rese necessaria una riforma. In questo senso la mediazione si allaccia all'istituto dell'affidamento condiviso, che ha trovato ingresso nel nostro ordinamento con la legge n. 54/2006.

Infatti, la promozione e la diffusione della mediazione familiare è sembrata un elemento di completamento del nuovo istituto: "sia la mediazione familiare che l'affidamento condiviso

mirano ad assicurare la continuità del sistema familiare e della funzione genitoriale, nell'interesse dei figli".

Possiamo affermare che la tutela degli interessi dei minori di genitori in procinto di separarsi o di divorziare ha trovato il culmine nell'ultima riforma sull'affidamento condiviso, che ha affermato che il venir meno dal rapporto di coniugio non significa che con ciò venga meno anche il rapporto genitoriale.

2. La legge 28 agosto 1997 n. 285.

Il primo testo italiano che utilizza la mediazione familiare è la legge 28 agosto 1997 n. 285⁶⁵ e si occupa delle "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". La legge istituisce all'articolo 1 un "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza", per mezzo del quale si finanziano progetti. La stessa legge prevede che le risorse vengano ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che il 30% delle risorse del Fondo sia riservato al finanziamento di interventi nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari⁶⁶.

Il testo normativo enuncia quali siano gli obiettivi da raggiungere e quali mezzi debbano essere adottati.

Le finalità di nostro interesse che i progetti perseguono sono quelli elencati all'articolo 3 comma 1° lettera a), ovvero la "realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno della relazione genitore-figli...

I mezzi, di nostro interesse, mediante i quali questo obiettivo vuole essere raggiunto, sono indicati all'articolo 4 comma 1° alla lettera i): "i servizi di mediazione familiare e di consulenza per le famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali".

⁶⁵ Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", pubblicata in G.U. n. 207 del 5 settembre 1997.

⁶⁶ Art. 1 comma 2° Legge 28 agosto 1997, n. 285

"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", pubblicata in G.U. n. 207 del 5 settembre 1997

È evidente in questa disposizione legislativa che la mediazione familiare viene intesa come uno strumento per mezzo del quale si realizza una migliore tutela dell'interesse del minore⁶⁷. È inoltre opportuno notare che il legislatore abbina il termine "mediazione familiare" alla locuzione "consulenti familiari", termini che strutturalmente sono differenti ma che il legislatore non si adopera a precisare anche se il termine "mediazione familiare", fino ad allora era completamente sconosciuto ai testi normativi.

3. La legge 8 febbraio 2006 n. 54 (introduzione dell'art. 155-sexies Cod. Civ.).

La legge che modifica l'articolo 155 Cod. Civ. ed introduce l'art. 155-sexies Cod. Civ. promana dalla volontà del legislatore di un cambiamento dell'affidamento c.d. congiunto o alternato. Infatti, dopo essere naufragato il tentativo di una profonda riforma nel 1987⁶⁸, il legislatore ha iniziato dal 2001 un percorso di codificazione di alcuni principi al fine di rendere effettivo il principio di bigenitorialità sancito dalla Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli del 1989⁶⁹, trovando il culmine nella promulgazione della l. n. 54/2006⁷⁰.

La prima proposta di legge, la n.66, è stata presentata il 30 maggio 2001, su iniziativa di ben trentatré deputati. Nella relazione che accompagna il disegno di legge, il legislatore palesa le sue preoccupazioni riguardo l'aumento delle separazioni e dei divorzi in Italia⁷¹.

Secondo la proposta, l'affidamento ad un unico genitore (che si concretizza nel vedere l'altro genitore non affidatario normalmente un fine settimana alternato e 15 giorni nel periodo estivo) determina la perdita del genitore non affidatario, causando un'altissima percentuale di minori disadattati che, nei casi meno gravi, necessitano di trattamenti di psicoterapia, per aver sviluppato una condizione di dipendenza da un genitore (in genere la madre) e di rifiuto nei confronti dell'altro (quasi sempre il padre), inoltre, si specifica che l'alta conflittualità tra gli ex-coniugi va ad aggiungersi ai numerosi problemi che la separazione porta con sé.

Si arriva alla conclusione che l'affidamento pensato fino ad allora è molto lontano dal privilegiare gli interessi del minore.

⁶⁷ I.PUPOLIZIO, *op. cit.*, pag. 102.

⁶⁸ Legge 6 marzo 1987, n. 74).

⁶⁹ Convenzione di New York sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176; pubblicata in G. U. 11 settembre 1991, n. 135 - Supplemento Ordinarion.35

⁷⁰ Pubblicata in G.U. del 1 marzo 2006, n. 50.

⁷¹ Proposta di legge n. 66 del 30 maggio 2001, pag. 1, pubblicata sul sito internet del Parlamento Italianowww.parlamento.it

Il legislatore critica, inoltre, il fatto che l'affidamento venga stabilito in una rapidissima udienza presidenziale, poi a causa della fisiologica tempistica del giudizio, diverrà definitivo per il semplice motivo, che, anche se fosse necessaria una decisione in senso contrario, questa rischierebbe di turbare per una seconda volta l'equilibrio dei figli.

Il progetto di riforma, inoltre, rigetta la teoria del c.d. "nido" propugnata da Trabucchi, teoria che giustifica l'affidamento monogenitoriale. Secondo Trabucchi "affidamento vuol dire assegnazione ad un nido"⁷², un luogo caratterizzato da particolare stabilità e protezione, nel quale il minore possa crescere serenamente e sviluppare appieno le proprie capacità e seguire le proprie inclinazioni.

Tale teoria, però, solleva due questioni, in primo luogo, il pericolo che un affidamento bigenitoriale degeneri in uno schema diseducativo, contrapponendo ad un genitore del quotidiano, un genitore del tempo libero, in merito a ciò, come si dirà più avanti, le proposte di legge difendono a spada tratta l'educazione paritetica. In secondo luogo, Trabucchi è favorevole all'eventuale audizione del minore ove strettamente necessario, potere che peraltro è stato riconosciuto al giudice con la novella del 2006.⁷³

Secondo il progetto però nell'introdurre l'affidamento condiviso "... in sostanza si intende solo mantenere il tipo di rapporto genitori/figli vissuto in costanza di matrimonio...", in quanto il concetto di bigenitorialità è considerato un diritto soggettivo del minore collocabile nell'ambito dei diritti della personalità.

Il progetto inoltre aveva previsto anche l'introduzione di "centri familiari polifunzionali" strutturati come unità capace di offrire ogni genere d'aiuto ad una coppia in difficoltà: non solo mediazione, ma anche consulenza e terapia familiare, ad oggi esistono centri simili a livello regionale.

La seconda proposta di legge, la n. 453, è stata presentata il 4 giugno 2001. I problemi rilevati e le soluzioni proposte sono simili a quella precedente, tranne che per l'idea di rimettere le parti ad un consultorio, oppure "ad altra costituenda struttura specialistica composta da esperti delle problematiche matrimoniali". Tale proposta infatti prevede che: "siano istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso il

⁷² Cit. A.TRABUCCHI, *Un nuovo divorzio. Il contenuto e il senso di della riforma*, in *Rivista di Diritto Civile*, II, 1987, pag. 138.

⁷³ A. TRABUCCHI, *op. cit.*, pagg. 137 – 138.

tribunale civile. Ove il giudice abbia richiesto, ai sensi del comma quinto l'intervento di un consultorio familiare, lo stesso, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca l'intero nucleo familiare, compresi figli, al fine di poter fornire al giudice le ipotesi di accordo, onde poter effettivamente disporre l'affidamento ai genitori. Gli esiti della mediazione saranno riportati in un verbale sottoscritto dalle parti, da inviare al giudice dal consultorio"⁷⁴. Questa si può definire come l'idea originaria che il legislatore ha avuto della mediazione familiare. Si noti come la descrizione assomiglia molto a quella che è stata fatta della psicoterapia. Il legislatore qui ha ancora poca cognizione di cosa sia realmente la mediazione familiare dalla descrizione che ne dà.

A queste proposte di legge ne seguiranno poi altre, quali la n. 643 del 7 giugno 2001, la n. 1268 del 10 luglio 2001, la n. 1558 del 12 settembre 2001, che ripropone sostanzialmente il modello del consultorio di mediazione familiare e pone molta enfasi sul c.d. mantenimento diretto dei figli da parte dei loro genitori, si vuole evitare che il genitore non affidatario venga relegato a ruolo di mera figura sostentatrice⁷⁵. Il 29 gennaio 2002 viene presentata la proposta n. 2233, dove viene sottolineata la volontarietà della mediazione familiare, la riservatezza dei suoi contenuti e la facoltà di ascolto del minore e viene ribadito il principio di bigenitorialità, seguita poi nel 14 febbraio 2002 da un'ulteriore proposta di legge n. 2344 e il 26 marzo 2002 dalla proposta n.2576, proposta che si avvicina di più all'attuale formulazione dell'art. 155-sexies.

L'ultima proposta di legge in materia è la n. 4068 presentata il 16 giugno 2003, che propone di introdurre nel nostro ordinamento una mediazione familiare obbligatoria e preventiva. La proposta non ha avuto seguito legislativo, considerando anche che una simile impostazione dell'istituto è completamente antitetica ai caratteri che la mediazione deve avere.

Tutte queste proposte di legge sono state infine riunite ed esposte dal relatore Paniz, la XI Commissione (lavoro pubblico e privato) ha bocciato la soluzione della mediazione familiare obbligatoria, ovvero la modifica dell'art. 709-bis c.p.c. . La XII Commissione permanente (affari sociali) ha approvato così la riforma: " *[...] appaiono altresì apprezzabili le numerose scelte operate per ridurre la conflittualità e favorire il raggiungimento di accordi, sia*

⁷⁴Art. 2, proposta di legge n. 453 del 4 giugno 2001, pag. 7, pubblicata sul sito internet del Parlamento Italiano www.parlamento.it

⁷⁵ Proposta di legge n. 1558 del 12 settembre 2001, pag. 4 pubblicata sul sito del Parlamento Italiano www.parlamento.it

favorendo la mediazione familiare-preventiva rispetto al passaggio nel momento dell'informazione, pur lasciando totale libertà ai genitori rispetto all'effettuazione del percorso della mediazione stessa, sia chiedendo ai genitori uno sforzo collaborativo e di riflessione al momento di elaborare quel progetto educativo che impone di guardare avanti, prospettandosi le scelte e le svolte che il nuovo assetto familiare renderà indispensabili nell'interesse dei figli ed evitando quindi di giungervi impreparati; si ritiene condivisibile un coinvolgimento, anche economico, diretto di entrambi i genitori per il mantenimento dei figli il che fornisce concretezza e realtà applicativa al principio della partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all'educazione della prole, evitando che la bigenitorialità resti una mera enunciazione, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'onere alle risorse di ciascun genitore; [...]"⁷⁶

Degno di nota è il parere favorevole ai punti g) e h), che impongono al legislatore la volontarietà del percorso di mediazione familiare e che i centri privati accreditati debbano possedere livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale.

4. Le fonti del diritto regionale.

La mediazione familiare è stata trattata sempre in una prospettiva di tutela della salute, su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente. In altri termini, ciò vuol dire che la legislazione dello Stato determina i principi fondamentali della materia, mentre la restante disciplina compete alle Regioni che devono attenersi alle linee guida dello Stato⁷⁷.

Con la novella del 2006, la mediazione familiare ha trovato ingresso, seppur incidentalmente, nel processo civile e per questo motivo la mediazione familiare rientra nella previsione di cui al comma 2° lettera l) dell'art. 117 Cost. riguardante l'ordinamento giudiziario e vi è pertanto potestà legislativa esclusiva dello Stato.

È evidente, qui, l'inerzia e lo scarso interesse del legislatore statale nel creare una disciplina che attui e dia effettività alla mediazione familiare, infatti sia il Parlamento in sede delegante che il Governo in sede delegante avrebbero potuto fruire della legge n. 69 del 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in

⁷⁶ Proposte di legge n. 66-453-643-1268-1558-2233-2344-2576-4027-4068-A, pag. 7, pubblicata sul sito internet del Parlamento Italiano www.parlamento.it

⁷⁷ R.BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 374-375.

materia di processo civile.”⁷⁸ per disciplinare organicamente e puntualmente anche la mediazione familiare e non solo la mediazione civile e commerciale.

Per quanto riguarda le fonti regionali, si rileva che i riferimenti alla mediazione familiare sono di carattere meramente strumentale, che viene inserita come mezzo per raggiungere gli obiettivi soprattutto in materia di procreazione responsabile, che il legislatore regionale si è posto.

La prima legge regionale ad occuparsi indirettamente di mediazione familiare è la L.R. Emilia-Romagna 14 agosto 1989, n. 27⁷⁹, la quale ha subito delle modifiche nel 1993, 2000 e 2003⁸⁰, 2008, 2014 e 2016.

Al Titolo III, articolo 13 di tale legge rubricato “Interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia” si legge:

“La Regione promuove e sostiene il potenziamento degli interventi psico-sociali riferiti alle problematiche relazionali nei rapporti di coppia e di convivenza familiare.

In tal senso le unità sanitarie locali, nell’ambito delle attività dei consultori familiari, prevedono la qualificazione e lo sviluppo degli interventi professionali di consulenza e sostegno, in particolare per:

a) difficoltà relazionali nei rapporti di coppia e di famiglia anche con riferimento ai problemi di maltrattamento e violenza;

b) problemi educativi nel rapporto fra genitori e figli;

c) problemi di separazione e divorzio con particolare attenzione alle esigenze dei figli nei confronti della nuova configurazione familiare e al rapporto col genitore non convivente;

d) problematiche educative, organizzative e di accudimento riferite a situazioni familiari monoparentali.

Le Unità sanitarie locali devono prevedere specifici piani di aggiornamento per gli aggiornamenti per gli operatori impegnati nell’attuazione degli interventi di cui al comma precedente, con criteri e metodologie finalizzati al miglioramento delle competenze di consulenza relazionale e in materia di diritto di famiglia.”

⁷⁸ Pubblicata in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento Ordinario n.95.

⁷⁹ Pubblicata in BUR il 16 agosto 1989, n. 54.

⁸⁰ Precisamente sono: L.R. 25 gennaio 1993 n. 8, pubblicata in BUR il 29 gennaio 1993, n.9; L.R. 10 gennaio 2000 n. 1, pubblicata in BUR il 14 gennaio 2000, n. 4; L.R. 12 marzo 2003 n. 2, pubblicata in BUR il 13 marzo 2003 n. 32.

Come si può notare nel testo normativo regionale non vi è né una disciplina della mediazione familiare, né una definizione del termine, bensì una semplice azione di sostegno della Regione. Solo con la legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 al Capo II art. 15 viene descritto come servizio fornito per le famiglie anche un percorso di mediazione familiare.

Sono degne di menzione anche le leggi regionali del 31 luglio 2003 n.10 della regione Sicilia e la legge regionale del 27 maggio 1998 n. 44 della Regione Aosta nonostante il legislatore abbia preferito non codificare il meccanismo della mediazione familiare e rinviare alla prassi applicativa la determinazione dello schema tipo.

Una svolta però sembra esserci con la Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 26 della Regione Lazio⁸¹.

Il testo normativo in questione è intitolato “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare” e l’articolo primo, rubricato “Definizione” costituisce una prima novità nel campo della legislazione:

“La mediazione familiare è un percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione della relazione genitoriale nell’ambito di un procedimento di separazione della famiglia e della coppia alla quale può conseguire una modifica delle relazioni personali tra le parti. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti o su invito del giudice o dei servizi sociali comunali o dei consultori o del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, si adopera, nella garanzia della riservatezza e in autonomia dall’ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura, dell’educazione e della responsabilità verso i figli minori.”

La definizione è molto aderente a quella citata nei paragrafi precedenti, alla quale si è arrivati non per mezzo della sola interpretazione dei testi normativi, bensì attraverso l’interpretazione degli ultimi e l’osservazione della prassi.

Degno di nota è inoltre l’obiettivo di cui al secondo comma dell’articolo 2 della legge:

“2. La Regione, ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), favorisce il mantenimento dell’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori mediante l’assunzione di accordi

⁸¹ Pubblicata in BUR del 27 dicembre 2008, n. 48 s. o. n. 166.

liberamente sottoscritti dalle parti che tengano conto della necessità di tutelare l'interesse morale e materiale dei figli.”

In questo passo è chiaro come il legislatore regionale cerchi di essere il più aderente possibile al dettato codicistico, richiamandolo e riprendendo alcuni concetti chiave ed obiettivi, ovvero il principio di bigenitorialità e la tutela preminente degli interessi del minore.

All'art. 5, invece, si enunciano gli obiettivi dei costituendi centri di mediazione familiare nei distretti socio-sanitari, al comma primo lettera a) e b) rispettivamente: “attivare un servizio che accompagni e sostenga i genitori in un percorso volontario di costruzione di una genitorialità condivisa, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza;” e “attivare un servizio di consulenza finalizzato alla prevenzione e alla risoluzione delle problematiche legate alla crisi, a sostenere le genitorialità anche in presenza di situazioni di emarginazione e disabilità;”.

Altre novità sono l'istituzione, all'art.⁸², di un coordinatore per la mediazione familiare presso ogni unità sanitaria locale e la creazione, all'art. 6, di un elenco regionale dei mediatori familiari.

Successivamente però la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della L.R. 24 dicembre 2008 con la sentenza n. 131 del 2010⁸³ affermando al punto 2.2. che costituisce giurisprudenza costante della Corte che “[...] *la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tal principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile della legge regionale*”⁸⁴.

⁸² Art. 3, legge regionale 24 dicembre 2008, n. 26; pubblicata in BUR Regione Lazio del 27 dicembre 2008 n. 48, s. o. n. 166.

⁸³ Corte Costituzionale sentenza del 12 aprile 2010, n. 131, pubblicata in G. U. il 21 aprile 2010.

⁸⁴ Punto 2.2. sentenza 12 aprile 2010, n. 131.

Precisa inoltre la Corte che *“[...] l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale”*.

A maggior ragione quindi sarebbe opportuno un intervento legislativo statale, affinché le singole Regioni possano introdurre le proprie discipline plasmate ovviamente sulle esigenze e peculiarità del territorio.

5. La Norma Nazionale UNI 11644.

Uno dei più importanti traguardi raggiunti per la Mediazione familiare è rappresentato dalla Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto del 2016 dalla commissione tecnica Attività professionali non regolamentate, dove si prefigge lo scopo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell’utenza nell’incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi.

Definisce inoltre i requisiti relativi all’attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

La norma definisce in primis il raggio d’azione del professionista, descrivendone l’attività e dettato in seguito i criteri per la formazione dello stesso.

CAPITOLO 4

LE FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

1. La convenzione di New York del 1989 sui diritti dei fanciulli ed il diritto della bigenitorialità.

Con la legge 27 maggio 1991, n. 176, l'Italia ha ratificato la Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli. La Convenzione in esame è composta da un preambolo e da 54 articoli e dà origine ad un vero e proprio statuto universale dei diritti dei minori⁸⁵.

Vengono indicati chiaramente i diritti dell'infanzia: il diritto alla vita (art. 6), al nome, all'identità, alla nazionalità (art. 7); il diritto alla famiglia (art. 8), il diritto di esprimere la propria opinione su ogni questione che interessi il minore capace di discernimento (art. 12); il diritto alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione (artt.13 e 14); il diritto alla libertà di associazione (art. 15); il diritto alla salute (art 34).

La Convenzione si apre all'articolo 1 con la definizione di fanciullo: “[...] *si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.*”⁸⁶

Altri passi salienti si trovano al primo comma dell'art. 3, che sancisce: “*In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*”.

Al terzo comma dell'art. 9 viene stabilito espressamente il principio di bigenitorialità: “*Gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo*”.

⁸⁵ G. MORANI, *La tutela della prole nelle crisi familiari: soluzioni e rimedi dei patti internazionali e del sistema normativo interno*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2009, pag. 1985. F. LONGO, *Diritti del minore, mediazione familiare e affidamento condiviso*, in *Famiglia e Diritto*, 2003, pag. 88

⁸⁶ Art. 1, Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli, ratificata con l. 27 maggio 1991 n. 176, pubblicata in G. U. 11 settembre 1991, n. 135 - Supplemento Ordinario n.35.

Questo principio è divenuto un pilastro portante della disciplina sull'affidamento dei figli in seguito alla separazione dei genitori ed è stato fondamentale nella legislazione in materia.

Bigenitorialità, pertanto, non significa trascorrere uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell'evento della separazione.

Non sempre l'affido condiviso, però, - inteso come scelta del principio di bigenitorialità - può essere la scelta migliore per il minore. Infatti, in sede di separazione il giudice quando adotta i provvedimenti relativi alla prole deve farlo nell'esclusivo interesse morale e materiale della stessa. In altri termini, deve valutare se affidarli ad entrambi o ad uno solo di essi, stabilire i tempi e le modalità di permanenza presso ciascun genitore, determinare la misura del mantenimento...

Se non vi sono ragioni gravi, la scelta ricade sull'affidamento condiviso perché l'interesse del minore si configura nel mantenere con entrambi i genitori un rapporto sereno ed equilibrato; in caso contrario potrebbe optarsi o per un affido monogenitoriale (o esclusivo) o addirittura affidamento a terza persona.

Spetta, dunque, al giudice, rebus sic stantibus, valutare la rispondenza o meno dell'affidamento condiviso nell'interesse del minore, configurandosi la scelta della bigenitorialità come scelta preferenziale e quella della monogenitorialità come scelta residuale.

La scelta del giudice sarà rivolta sempre verso la bigenitorialità; solo nell'ipotesi in cui dalla sua valutazione ritiene che l'affido condiviso ostacola la crescita serena ed equilibrata del minore dovrà optare, necessariamente, sulla scelta residuale, ovvero della monogenitorialità.

2. La Convenzione europea di Strasburgo del 1996 e l'istituto della mediazione familiare.

La Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996⁸⁷, adottata dal Consiglio d'Europa. Scopo della Convenzione sono la promozione dei diritti dei fanciulli, la concessione di diritti processuali, l'agevolazione dell'esercizio di questi diritti processuali, la vigilanza affinché i minori possano essere informati ed autorizzati a partecipare (direttamente o tramite altre persone o organi) alle procedure che li riguardano di fronte all'Autorità giudiziaria⁸⁸.

Il testo della convenzione specifica al terzo comma dell'art. 1:

*“I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.”*⁸⁹

Nella sezione F, precisamente all'art. 13, rubricato “mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti”, troviamo la seguente disposizione:

“Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgono minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le parti riterranno opportuni.”

Anche in questo caso non viene data una definizione di mediazione, ma viene individuato un obiettivo, il quale deve essere raggiunto mediante la mediazione, ovvero un accordo.

Considerata nel complesso la Convenzione di Strasburgo rende il minore soggetto processuale, persona che può stare in giudizio, agire, partecipare, essere ascoltato in quanto soggetto e non solo come oggetto degli interessi dei genitori, in altri termini è il riconoscimento del fanciullo come parte processuale autonoma⁹⁰.

⁸⁷ Ratificata in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, pubblicata in G.U. il 18 aprile 2003, n. 91 -Supplemento Ordinario n.66.

⁸⁸ G. MORANI, *op. cit.*, pag. 1986.

⁸⁹ Art. 1, comma terzo, Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con l. 20 marzo 2003, n.77, pubblicata in G.U. il 18 aprile 2003, n. 91 - Supplemento Ordinario n.66.

⁹⁰ G. MORANI, *op. cit.*, pag. 1988.

CAPITOLO 5

LE PRIME APPLICAZIONI IN CONCRETO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE IN ITALIA.

1. La mediazione familiare nella prassi del Tribunale.

In questo paragrafo si riportano i risultati di un'analisi compiuta da Franco Occhiogrosso, p Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, riguardante le prime applicazione in concreto della mediazione familiare a Milano, Genova, Firenze, Napoli, Bari e Trani⁹¹.

L'autore si è soffermato su 5 punti essenziali: a) quale sia l'idea di mediazione; b) chi sia il mediatore; c) in quale fase del procedimento, secondo quali modalità e da chi venga richiesta la mediazione; d) la gratuità o meno della mediazione; e) come venga gestito l'esito della mediazione che torna al tribunale.

- a) Per quanto concerne l'idea di mediazione che si evince dalla prassi dei Tribunali, l'autore esamina in primo luogo i protocolli d'intesa in materia minorile. In tali documenti si può affermare che esiste un concetto comunemente accettato di mediazione, contenuta anche nel materiale illustrativo diffuso dall'Ufficio per la mediazione familiare di Milano: *“La mediazione è l'attività in cui un terzo neutrale, il mediatore, ha il compito di favorire la comunicazione tra due o più soggetti in conflitto. Il mediatore non giudica, non impone soluzioni, ma offre l'opportunità di parlare e di essere ascoltati in uno spazio protetto, libero e confidenziale.”*

I termini conciliazione e mediazione vengono correttamente tenuti distinti. Nella mediazione vi è un incontro di soggetti in conflitto tra loro, il fine è la ricostruzione di una relazione interpersonale. La presenza del mediatore, intesa come terza persona fisica con funzione neutrale è fondamentale. Altri principi comuni sono la riconsegna del conflitto ai soggetti che ne sono coinvolti (parliamo in questo senso di “privatizzazione” della mediazione), il fine di pacificazione sociale e non solamente di

⁹¹F. OCCHIOGROSSO, *La mediazione familiare nella prassi dei tribunali*, in AA.VV., *La mediazione familiare nel diritto interno e nelle situazioni transfrontaliere*, Atti del Seminario di Roma; Roma, Consiglio Nazionale Forense 13 dicembre 2005, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2007.

mera deflazione processuale, la volontà di intraprendere il cammino da parte dei soggetti coinvolti ed infine la confidenzialità e riservatezza del procedimento in esame.

- b) Per quanto riguarda l'identità del mediatore familiare, l'autore esamina le ordinanze dei Tribunali di Bari e di Trani.

I. Per quanto concerne l'orientamento del Tribunale di Bari, l'ordinanza del 21/11/2000 della prima sezione, giudica in modo favorevole la presenza parallela al processo di strutture pubbliche che, con neutralità e garanzia di un ambiente accogliente e riservato, riequilibrino la comunicazione all'interno della famiglia.

In questo senso l'ordinanza richiama la risoluzione 616 del 21/01/1998 del Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa⁹², la quale esorta ad incrementare l'utilizzo della mediazione per il superamento dei conflitti. Inoltre, l'ottica è quella di una giustizia compositiva che collabora con gli enti locali.

È da sottolineare che l'ordinanza in esame legittima l'intervento di mediazione di una struttura pubblica con rinvio della causa ad altra udienza, proponendo come chiave interpretativa la prospettiva che i centri di mediazione familiare rientrino nell'ampio concetto di servizi sociali, sulla base di un'analisi della normativa specifica.

II. Il Tribunale di Trani, invece, prevede che l'intervento di mediazione familiare avvenga con l'attribuzione di un incarico di consulenza tecnica, nominando uno o più esperti indicati con il termine di mediatori. In questo caso, però, non ci si trova nell'alveo della mediazione, visto che mancano i presupposti essenziali della mediazione familiare, come già spiegato precedentemente. La presunta mediazione è imposta dal giudice, non proposta da questo o richiesta liberamente e spontaneamente dalle parti; inoltre, difetta della confidenzialità e della riservatezza, visto che i contenuti confluiranno nella relazione al giudice delle attività svolte dal consulente tecnico.

- c) In terzo luogo, l'autore ha interpellato informalmente altri Tribunali d'Italia sull'idea di mediazione familiare. Si fa presente che nel testo normativo non è indicato il momento più opportuno per il tentativo di mediazione familiare, se avvenga prima

⁹² Risoluzione n. 616 del 21/01/1998 del Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa.

del processo oppure in qualsiasi fase dello stesso, e non viene neppure specificato se l'accordo finale di mediazione sia vincolante o meno⁹³.

I) A Milano non vi è un orientamento generale comune: avviene sia che le parti chiedano di usufruire della mediazione, sia che il giudice inviti le parti a rivolgersi ad un centro di mediazione scelto dalle parti stesse.

Per quanto concerne invece la giustizia minorile, nella prassi vi è una deroga al principio cardine della libera scelta della mediazione. Il giudice minorile, infatti, invia al Centro di Mediazione, con un provvedimento contenente la prescrizione alle parti di procedere alla mediazione.

II) A Genova, invece, vi sono dei c.d. "poli", che svolgono un'attività affine a quella dei centri per la mediazione familiare, in sostanza sono dei laboratori per la gestione dei conflitti, coordinati dall'Ordine degli psicologi. La peculiarità sta nel fatto che la composizione dei conflitti si sviluppa nell'udienza presidenziale, che si protrae anche per mesi. Le parti sono libere di rivolgersi anche a centri privati.

III) A Firenze vi è stata la sottoscrizione di un protocollo d'intesa nel settore penale minorile, mentre in ambito civile non vi sono state analoghe iniziative. I giudici non svolgono attività di promozione della mediazione, sono normalmente le parti con i loro difensori a chiedere un rinvio per rivolgersi ad esperti.

IV) Anche a Napoli sono stati creati dei c.d. "poli" della mediazione, sono dei servizi comunali gestiti dagli assistenti sociali del Comune partenopeo e ricevono gli invii giudiziari sia dal Tribunale ordinario che dal Tribunale per i minorenni. A Napoli si è ripresa la prassi milanese in una impostazione ancora più accentuata ed esasperata: la mediazione è obbligatoria, se non si procede ad essa la sanzione sarà la decadenza dalla podestà genitoriale. La mediazione viene dunque completamente snaturata, visto che una sua caratteristica essenziale, la libertà di scelta da parte dei genitori, viene meno.

⁹³ C.TROISI, *La mediazione familiare nell'applicazione della recente legge sull'affidamento condiviso*, in *Famiglia e Diritto*, 2008, pag. 271

- V) A Bari sono presenti due Centri pubblici per la mediazione: il primo è comunale, attuato in applicazione della l. 285/1997⁹⁴ ed il secondo riguarda il settore giudiziario, ed è frutto di un protocollo d'intesa fra Regione, Comune, Ministero di Giustizia e Autorità Giudiziaria, è nato per l'ambito minorile penale e civile, ma utilizzato anche dal Tribunale ordinario. Si segnala che la mediazione ha ricevuto grande attenzione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che ha istituito un Comitato degli Avvocati per la Mediazione.
- d) Sempre secondo l'analisi di Occhiogrosso dell'Ordinanza della I sezione del Tribunale di Bari del 21/11/2000⁹⁵, ruolo e funzione del mediatore sono altro rispetto a quelli di consulenti, servizi sociali e consultori. Le discussioni sono confidenziali e non possono essere utilizzate successivamente. Il mediatore non deve essere portatore di forza decisionale, *“deve conoscere del conflitto per fornire ai soggetti una bussola per orientarsi e trovare il cammino che porta alla risoluzione del conflitto medesimo”*⁹⁶.
- e) Per quanto riguarda l'invio alla mediazione familiare, le modalità possono essere diverse, se la mediazione viene effettuata presso un centro pubblico o convenzionato, la prestazione sarà gratuita, se le parti si rivolgono ad un centro privato, la mediazione sarà effettuata a titolo oneroso. Nel caso di invio presso centri pubblici, ciò avviene mediante invio diretto, nel caso di centri privati, il giudice procede non ad un vero e proprio invio, ma autorizza le parti a rivolgersi ad un centro da loro liberamente scelto. Esistono due modalità di invio diverse, ovvero un provvedimento che lo dispone (centro pubblico o convenzionato-gratuito), oppure una richiesta delle parti contenuta nel verbale d'udienza (centro privato- a pagamento). In entrambe le tipologie di provvedimento il giudice rinvia l'udienza per un tempo adeguato, al fine di consentire l'espletamento della mediazione.
- f) Della comunicazione dell'esito della mediazione al giudice, la c.d. *“restituzione”* della mediazione, si conoscono due diverse modalità, che dipendono essenzialmente dal

⁹⁴ Legge 28 agosto 1997, n. 285, *“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”* pubblicata in G.U. del 5 settembre 1997, n. 207.

⁹⁵ Ordinanza pubblicata in *Giurisprudenza di Merito*, 2001, I, pag. 342 ss., nonché in *Diritto della famiglia e delle persone*, 2001, I, pag. 1501 ss.

⁹⁶ Cit. F. OCCHIOGROSSO, *op.cit.*, pag. 40.

fatto se la mediazione è stata effettuata a titolo gratuito oppure a titolo oneroso. Nel primo caso lo stesso centro pubblico o convenzionato per la mediazione comunicherà in modo sintetico, al fine di non violare il dovere di riservatezza, l'esito positivo o negativo della mediazione compiuta. Nel secondo caso invece, le parti, alla successiva udienza, riferiranno a verbale l'esito ed eventualmente comunicheranno di aver raggiunto un'intesa e di voler procedere ad una separazione consensuale.

- g) In una nota finale Occhiogrosso sottolinea che l'invio alla mediazione familiare avviene normalmente nell'udienza presidenziale, però può avvenire in qualunque fase del giudizio su istanza del presidente o del giudice o per iniziativa delle parti. Con l'eccezione del Tribunale di Trani, dove la mediazione è collocata nel processo stesso (attività mediativa endoprocessuale), normalmente l'invio avviene a centri esterni. Nel caso di mediazione affidata a centri privati, non sempre è garantita la professionalità, accade che l'attività venga svolta da psicologi o assistenti sociali, oppure sociologi che non hanno i requisiti necessari per svolgerla, perché manca loro una specifica formazione professionale come mediatori.
- h) Per quanto concerne la realtà trentina, presso il Tribunale di Trento ufficialmente non si sono avuti casi di rinvio alla mediazione familiare, i motivi da un punto di vista organizzativo sono diversi. In primo luogo, il dato legislativo non obbliga alla mediazione, è un potere del magistrato e pertanto è lasciato alla sua discrezione dare attuazione concreta all'istituto, ed il Presidente del Tribunale di Trento non ha mai pensato di ricorrervi. In secondo luogo, il carico di lavoro che comportano i procedimenti di separazione, (circa più di mille all'anno), non consente di implementare ed organizzare un servizio di mediazione, che necessariamente dovrebbe collocarsi all'esterno del Tribunale. Essendo i procedimenti di separazione per un 80-90% di natura consensuale, il carico di lavoro viene smaltito senza grandi difficoltà.

Anche se in verità, la mediazione familiare viene effettuata da alcune associazioni (Associazione laica famiglie in difficoltà ed associazioni cattoliche) ed ha molto successo⁹⁷.

2. Le forme di organizzazione dei mediatori familiari. I centri di mediazione familiare.

Come si è osservato nei paragrafi precedenti, i mediatori familiari sono normalmente organizzati in centri, che possono essere pubblici, qualora se ne faccia carico una pubblica amministrazione (per esempio i servizi sociali del Comune, i consultori pubblici istituiti presso le A.S.L. oppure i centri per le famiglie), oppure possono essere privati. Ciò però non esclude che possano esservi dei mediatori familiari con propri studi professionali.

⁹⁷ Di norma era l'ex Presidente del tribunale Dott. Palestra che in sede udienza presidenziale, con un consiglio quasi "paterno" invitava le parti a rivolgersi ad un'associazione, oppure il giudice quando tentava di convertire la separazione giudiziale in consensuale. A parere della Dott.ssa Patrizia Collino, magistrato presso il Tribunale di Trento, questa è un'opera preziosa sia per i coniugi che per il giudice.

CAPITOLO 6

LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN EMILIA ROMAGNA.

1. Mediazione come lavoro di “rete”.

A partire dagli anni novanta, con l'apertura dei primi Centri per le Famiglie, la Regione Emilia-Romagna ha valutato come essenziale consolidare e diffondere una diversa cultura dell'evento separativo, una cultura che dia sbocchi al conflitto coniugale e che veda coinvolti in ciò non solo il nucleo familiare, ma anche i magistrati, gli avvocati, gli operatori dei servizi e tutti coloro che, a vario titolo intervengono nella separazione.

Fra i temi fondamentali della separazione come sappiamo vi è l'interruzione della convivenza fra i figli e uno dei genitori e la relativa discontinuità nel rapporto genitoriale. A tutela dei minori coinvolti si è pronunciata, come già precisato, anche la comunità internazionale con la Convenzione di New York del 1989 nell'intento di assicurare continuità e stabilità dell'ambiente affettivo e relazionale con l'art. 9.

Anche la Comunità Europea è intervenuta in più occasioni a sottolineare la necessità di sostenere la famiglia alle prese con la vicenda separativa nella consapevolezza che la ricerca di ambiti diversi da quelli giudiziari nei quali affrontare e trattare parte dei conflitti possa essere la via privilegiata per accogliere tensioni, disordine e permettere ai due genitori di riprendere il dialogo interrotto o viceversa di crearne uno nuovo. Lo strumento individuato come capace più di altri di fornire risposte adeguate in tal senso è rappresentato dalla Mediazione Familiare.

Già la terza Conferenza europea sul diritto di famiglia avente per oggetto “il diritto di famiglia nel futuro⁹⁸” ha raccomandato al Consiglio d'Europa di esaminare la questione della Mediazione Familiare o di altri modi di composizione delle controversie familiari. A seguire con la “Raccomandazione N°616 R (98) 1 si è voluto aiutare gli Stati membri nell'ambito di un certo numero di principi direttivi, fornir loro una base ed un quadro per l'istituzione e la regolamentazione di procedimenti alternativi di composizione delle controversie familiari”

⁹⁸ Tenutasi a Cadice, Spagna, 20-22 aprile 1995.

con linee di riferimento per il campo di applicazione, l'organizzazione, la promozione e l'accesso alla mediazione, altri modi di composizione delle controversie ecc.

Ad oggi quasi tutti i Paesi europei, grazie alla sollecitazione, agli strumenti e alle indicazioni forniti dalla Comunità europea si è aperto un interessante e proficuo dibattito sulla Mediazione Familiare, in diversi casi le Istituzioni Pubbliche, a livello centrale o territoriale sono intervenute dettando condizioni, parametri, norme deontologiche, criteri per la formazione, ciò a tutela della qualità dei servizi offerti sul loro territorio.

In Italia il primo passo verso la diffusione della mediazione familiare è stato fatto, come abbiamo visto, con la legge n. 285/97 dove venivano fornite alcune generali indicazioni a riguardo. Negli anni a seguire si è avviato un processo, tutt'ora in corso, nel quale si è assistito al proliferare di iniziative culturali, alla nascita di scuole e di associazioni di mediatori familiari e all'apertura di servizi dedicati alla mediazione.

Per quanto riguarda invece l'Emilia-Romagna, la legge regionale 27/1989 ha promosso la nascita dei Centri per le Famiglie, servizi comunali territoriali che hanno l'obiettivo di sostenere gli impegni di cura e le responsabilità genitoriali delle famiglie: conciliazione dei tempi, difficoltà educative e relazionali, fasi evolutive dei figli e passaggi critici della vita familiare.

Tra i servizi dei centri a sostegno della genitorialità spicca il servizio di Mediazione Familiare dedicato alla continuità delle relazioni genitoriali nell'evento separativo.

La legge 14/2009 "Norme in materia di politiche per le nuove generazioni" accoglie ed integra i centri nel sistema dei servizi e delle opportunità per l'infanzia e adolescenza e riconferma la Mediazione Familiare quale servizio erogato gratuitamente e con libero accesso dei centri nell'ambito dell'area di funzionamento dedicata al sostegno delle genitorialità. Ad oggi il servizio di Mediazione Familiare è diffuso in tutti i Centri per le Famiglie della regione, ogni centro presenta oggi un servizio dedicato con uno o due operatori formati, uno spazio allestito ad hoc ed un budget finalizzato. Molti sono stati gli sforzi in termini di risorse economiche ed energie professionali per realizzare questa stabile rete di servizi che si estende sul nostro territorio regionale, i passi principali in tal senso sono stati:

- Con la Delibera di Consiglio regionale n.396/2002 che individua le tre principali aree di funzionamento dei Centri per le Famiglie riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna e in particolare evidenza, quale attività della seconda area, “area del sostegno alle competenze genitoriali”, gli interventi di Mediazione Familiare e di sostegno ai genitori separati in difficoltà .

- Sempre nell’anno 2002 la Delibera di Giunta regionale 2184/2002 sancisce la nascita del centro di documentazione regionale sulla Mediazione Familiare “CREDOMEF” (che avrà però vita breve perché nel 2014 cesserà definitivamente la sua attività) dedicando così risorse economiche allo sviluppo di specifiche iniziative di diffusione, documentazione e ricerca. Tra gli obiettivi del Centro di Documentazione vi era il collegamento tra le varie sedi territoriali di mediazione familiare, la valorizzazione delle esperienze locali e la promozione del servizio all’interno dei Centri per le Famiglie. Le attività previste erano: la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di materiale utile alla pratica della Mediazione Familiare nei Centri per la Mediazione familiare oltre che la formazione degli operatori regionali e la creazione e gestione di un sistema di raccolta dati, centralizzato e in rete tra le diverse sedi locali sull’attività di mediazione nel territorio regionale. Il Centro di Documentazione regionale della Mediazione Familiare aveva sede presso il Centro per le famiglie di Ravenna e coordinava il Gruppo Tecnico Regionale formato da una decina di mediatori provenienti dai servizi presenti nelle diverse province. Negli ultimi anni si sono inoltre consolidati in alcune Province dei gruppi di coordinamento e supervisione provinciali, quali ambito ottimale per l’attività di formazione e qualificazione.

La qualificazione del servizio è sempre stata un obiettivo importante sia per la mediazione che per i restanti ambiti di funzionamento dei centri, è del 2000 il primo accordo fra Regione e Centri per le famiglie di Ravenna, Faenza e Imola per la promozione e il potenziamento dell’attività di Mediazione Familiare. Ma ancora prima nel marzo del 1994 si era avviato il primo percorso formativo regionale per mediatori familiari, con il quale grazie alla collaborazione con il Centro GEA di Milano si sono formati 25 operatori che hanno poi in gran parte contribuito all’avvio e al consolidamento dei servizi di mediazione dei Centri per le Famiglie.

Ancora oggi la formazione, il lavoro di rete, anche grazie ad accordi fra istituzioni, e il lavoro dell'area dedicata all'ambito della promozione della mediazione oltre che il lavoro con i genitori e i nonni anche nelle fasi che seguono la separazione sono importanti ambiti del lavoro quotidiano dei Centri per le Famiglie in Emilia-Romagna.


Le Linee Guida regionali, approvate con la DGR 391/2015, finalizzate a delineare le prospettive di sviluppo dei CpF in Emilia-Romagna per i prossimi anni, hanno voluto rilanciare il ruolo attivo e promozionale, in particolare nel valorizzare e sostenere le competenze ed il protagonismo delle famiglie quali attori sociali che svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione dei legami fiduciari e dei processi identitari che sono alla base di una società inclusiva e coesa⁹⁹.

Nel corso di oltre vent'anni in regione Emilia -Romagna si è diffusa un'ampia rete di CpF, che, dall'avvio dei primi CpF nel 1992, ha visto nascere 14 Centri entro il 2000 fino a contarne 34 nel 2017 riconosciuti a livello regionale. A fine 2017 sono 30 i distretti nei quali è presente almeno un CpF, con una copertura territoriale che riguarda 216 Comuni della Regione e potenzialmente l'81,33% circa della popolazione regionale.

L'indice di copertura del servizio per singolo Distretto mostra che vi sono ancora 8 Distretti in cui non sono presenti CpF: Levante (PC), Sud Est (PR), Castelnovo nè Monti (RE); Pavullo (MO) e 4 della provincia di Bologna (Pianura Est, Pianura Ovest, Appennino Bolognese e San Lazzaro di Savena)¹⁰⁰.

⁹⁹Centri per le famiglie, Monitoraggio dati attività Anno 2017, regione Emilia -Romagna.

¹⁰⁰ Centri per le famiglie, Monitoraggio dati attività Anno 2017, regione Emilia -Romagna.



34 Centri per le famiglie attivi nel 2017

Tab. 1 Emilia-Romagna-struttura territoriale

	2017	2016	2015
distretti	38	38	38
ambiti ottimali	47 *	46	46
comuni	333	334	334

* Divisione dell'ambito Rimini sud in Valconca e Riviera del Conca

Tab. 1 bis Copertura territoriale

	2017	2016	2015	Cop. territ. dei CPF 2017	Cop. territ. dei CPF 2016	Cop. territ. dei CPF 2015
n. distretti con almeno un CPF	30	30	29	78,95%	78,95%	76,32%
ambiti con almeno un CPF	37	37	36	78,72%	80,43%	78,26%
Comuni con CPF	216	216	215	63,96%	64,67%	64,37%

L'area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie rappresenta un elemento di continuità con le precedenti, poiché consente di far emergere opportunità e risorse presenti nel territorio e di metterle in circolo per favorire la coesione sociale.

L'obiettivo è quello di promuovere il protagonismo delle famiglie con figli nel contesto comunitario, favorendo l'attivazione delle risorse personali e familiari in una logica di

solidarietà, accoglienza e partecipazione alla vita sociale e di supporto ai cambiamenti, alla difficoltà, alle potenzialità che esprimono i bambini e le famiglie.

I CpF , nel corso del 2015, sono stati coinvolti nel realizzare direttamente o nel sostenere gli altri attori locali per diversi Progetti ed iniziative, con particolare riferimento all'attivazione di gruppi di famiglia risorsa e reti di famiglie da parte di 20 centri (61%) che hanno coinvolto 891 famiglie, alla realizzazione di oltre cento progetti di scambio e socializzazione rivolti ad oltre mille soggetti della rete ed infine 22 centri sono stati coinvolti in 191 azioni di animazione territoriale, eventi per promuovere l'iniziativa delle famiglie e esperienze aggregative¹⁰¹.

2. Caratteristiche della sede e funzionamento dei CpF Emiliano Romagnoli.

La sede del CpF deve connotarsi come un luogo accogliente e piacevole, di facile accesso per la cittadinanza, ed essere localizzata, compatibilmente con la disponibilità degli spazi, vicina ai luoghi frequentati dalle famiglie con figli, al fine di garantire l'accesso e l'accoglienza dei genitori e dei minori.

Le sedi principali dei 33 CpF sono caratterizzate per lo più da sedi autonome (58%) e non in condivisione con altri Servizi¹⁰².

La sede dovrebbe disporre di uno spazio dedicato all'accoglienza, ove sia possibile per i genitori accedere al centro, anche con i loro figli; uno spazio dedicato allo sportello informativo, che possa garantire un'adeguata privacy alle persone che vi accedono allo sportello e un adeguato ascolto; uno spazio dedicato ai colloqui con le famiglie, che possa accoglierle in un ambiente piacevole garantendo loro la necessaria riservatezza; spazi interni ed esterni dove realizzare le proprie attività con gruppi di genitori, famiglie e operatori¹⁰³. Tali spazi possono essere disponibili presso la propria sede, in altri luoghi esterni ad uso esclusivo o in uso condiviso con altri servizi/enti.

Le attività realizzate dai CpF sono finalizzate, in prevalenza, alla valorizzazione delle responsabilità educative dei singoli e delle coppie e a promuovere lo sviluppo delle

¹⁰¹ Linee Guida regionali, approvate con la DGT 391/2015, Cap. 3.

¹⁰² Centri per le famiglie, Monitoraggio dati attività Anno 2017, regione Emilia -Romagna.

¹⁰³ Linee Guida regionali, approvate con la DGR 391/2015, Cap. 4.

competenze relazionali¹⁰⁴. Servizi di rilievo di quest'area sono: le consulenze tematiche e counseling genitoriale, interventi di mediazione familiare, incontri tematici sui temi della genitorialità e delle relazioni familiari, gruppi di approfondimento legati alle fasi della vita (formazione della coppia, nascita, adolescenza, separazione, ecc.) e le attività laboratoriali o eventi, attività dedicate a sostenere la relazione bambini-genitore.

Gli interventi di mediazione familiare sono stati attivati in tutti i 34 centri per le famiglie per quanto riguarda le mediazioni di coppie mentre le consulenze individuali sono presenti in 32 centri, per una copertura dell'94,1%.

Complessivamente, nel corso del 2017, le mediazioni di coppia sono state 895 ed hanno riguardato 4.052 colloqui, con una media di quasi 5 colloqui per ogni percorso avviato, con una variabilità tra i centri che va da un minimo di 1 colloquio per percorso ad un massimo di 12 colloqui¹⁰⁵.

Sul totale dei percorsi di mediazione di coppia avviati, nel corso del 2017 sono stati conclusi 536 percorsi, pari al 60%.

Oltre agli interventi di mediazione di coppia, i centri hanno avviato 411 percorsi di consulenza individuale riguardanti complessivamente 1.114 colloqui, con una media di 2,7 colloqui per percorso, variabile nei diversi centri, da un minimo di 1 ad un massimo di 5,7 colloqui¹⁰⁶.

3. L'accesso al Servizio e collaborazione con gli invianti.

Un'analisi ha fatto emergere che dall'inizio dei lavori dei centri per le famiglie, il dialogo con i diversi invianti (Tribunale, Servizio Sociale, Avvocati, ecc.) ha prodotto risultati incoraggianti nella direzione della collaborazione.

Incrociando il tipo di accesso al Servizio con la risposta offerta, accorpando i dati del Tribunale Ordinario, del Tribunale per i Minorenni, dei Servizi Sociali, dei Servizi Psicologici e degli Avvocati, il totale era pari a 276, circa il 33% del totale e in 138 casi la risposta del Servizio è stata rappresentata da una mediazione familiare (ben il 60%, mentre la media complessiva era solo del 49,5%). Nei primi anni i risultati erano abbastanza diversi, nel senso

¹⁰⁴ Linee Guida regionali, approvate con la DGT 391/2015, Cap. 3.

¹⁰⁵ Centri per le famiglie, Monitoraggio dati attività Anno 2017, regione Emilia -Romagna.

¹⁰⁶ Centri per le famiglie, Monitoraggio dati attività Anno 2017, regione Emilia -Romagna.

che il livello di mediabilità sulle situazioni provenienti dagli stessi inviati era molto più basso, a conferma che una maggiore e più corretta informazione ad un invio più “pulito” consentono ulteriori margini di manovra e maggiori possibilità di successo dell’intervento¹⁰⁷.

Nell’analisi critica svolta qualche anno fa dal Prof. Pierpaolo Donati a proposito della legge di riforma dei servizi ed interventi sociali, la legge 328/00, vi è un passaggio nel quale è contenuta la seguente affermazione: “Di fatto, la legge 328/00 ha esteso al territorio nazionale gran parte di quello che è il cosiddetto “modello emiliano-romagnolo” dei servizi sociali e di welfare, con le sue luci e le sue ombre”¹⁰⁸.

In molti casi, infatti, sia i cambiamenti, sia l’insorgere di nuovi bisogni familiari, sia, infine, il welfare di questa regione hanno anticipato quel che si è poi gradualmente verificato, e conseguentemente concretizzato a livello nazionale, rappresentando, per così dire, una sorta di battistrada.

La portata innovativa e le “piste di lavoro” offerte dagli sviluppi che sono seguiti all’approvazione delle L.R: 27/89 e dei successivi provvedimenti legislativi rappresentano un contributo notevole, sia a livello locale che nazionale, un laboratorio di riflessione, sperimentazione, realizzazione e documentazione di interventi che ha anticipato di almeno dieci anni alcuni dei grandi temi che, successivamente sono diventati patrimonio comune sul piano nazionale, pur non essendo mancati limiti e contraddizioni. Si tratta di una delle prime normative regionali che ha assunto le famiglie come soggetti attivi, avendo disposto, tra l’altro, la nascita dei Centri per le Famiglie, un servizio “ad hoc” al quale il legislatore ha assegnato il mandato di tradurre in azioni concrete il protagonismo delle famiglie, attraverso un graduale radicamento nella comunità locale¹⁰⁹.

Punto focale dell’impianto legislativo era la necessità di sostenere gli impegni di cura dei genitori verso i figli in un quadro di corresponsabilità, indipendentemente dal tipo di relazione esistente tra i genitori (convivenza, matrimonio, separazione o divorzio) e soprattutto, offrire alle famiglie con figli minori uno spazio, non solo fisico, all’interno del quale poter affrontare problemi e difficoltà non patologiche, legate alla vita quotidiana.

¹⁰⁷ Dati rilevati dalla relazione annua del Centro Documentazione Regionale sulla mediazione Familiare in Emilia Romagna.

¹⁰⁸ P. Donati in “Famiglie: mutamenti e politiche sociali, vol. I; Milano, 2002 pag. 274.

¹⁰⁹ S. Coniglio in “Regione Emilia Romagna e mediazione familiare. Un’opzione di fiducia che continua” in “gift, genitorialità e infanzia, famiglie e territorio.” Ferrara, dicembre 2012.

Dove, dunque, poteva essere collocato il servizio di Mediazione familiare se non all'interno dei Centri per le Famiglie, da subito connotati come luoghi di normalità, se, come è vero, la separazione ed il divorzio e gli effetti connessi, costituiscono nel ciclo di vita delle famiglie eventi "normali", appunto, e non, come da qualche parte si vorrebbe far credere, da trattare come patologie?

In questo modo si è potuto garantire:

- una presenza capillare del Servizio di Mediazione Familiare su tutto il territorio regionale,
- un monte ore di lavoro ed un numero di colloqui svolti più che significativo,
- un'assoluta qualità e varietà degli interventi e delle iniziative di rete e di collaborazione denominate "Non solo mediazione",
- un'attività assidua di supervisione dei mediatori,
- la presenza di un gruppo tecnico che programma e supporta le iniziative a valenza regionale,
- una regione che continua a "tenere le fila" rafforzando quella iniziale "opzione di fiducia" nei confronti della mediazione incentivandola e sostenendola anche economicamente.

Ed è però soprattutto nella necessità irrinunciabile di far rete fra i vari operatori, che si determina la peculiarità di quello che, nel tempo, è venuto caratterizzandosi come il modello emiliano-romagnolo di Mediazione familiare, la necessità di interloquire con gli altri, di avviare forme di collaborazione le più svariate, senza mettere in discussione l'identità del Mediatore e della Mediazione Familiare.

E quando si accenna all'identità, si ha chiaro in mente non solo la dignità di un operatore, che più volte è stata messa a dura prova ma, piuttosto quelli che nella "carte d'identità" di un Servizio di Mediazione Familiare sono veri e propri valori fondanti ed in quanto tali non negoziabili, quali: la riservatezza, l'indipendenza da altri percorsi, la volontarietà dell'accesso, l'assenza di figli in Mediazione, la definizione di criteri precisi per la valutazione di mediabilità.

Un particolare esempio di tutto ciò lo possiamo vedere dopo il 2009 nel comune di Modena, dove è stato realizzato un Protocollo fra il Comune di Modena e i comuni circostanti per la condivisione di linee di intervento in materia di Mediazione Familiare.

All'interno del protocollo particolare rilevanza assumono:

- la nascita del Tavolo di concertazione provinciale, che aveva lo scopo di condividere e definire i programmi di intervento sui temi della Mediazione Familiare da realizzare nei territori aderenti. Il Tavolo promuove la realizzazione con la Magistratura, l'Ordine degli Avvocati e l'Ufficio Scolastico Provinciale. A partire dall'attivazione di questo organismo è iniziato un dialogo con La Magistratura, con l'obiettivo di individuare una possibile collaborazione tra servizi pubblici di Mediazione e la Magistratura. Sono stati, inoltre, realizzati alcuni incontri con l'Ordine degli avvocati che vanno nella direzione del rispetto e della valorizzazione reciproca delle figure professionali dei mediatori familiari e degli avvocati.
- L'istituzionalizzazione dell'equipe tecnico professionale dei mediatori familiari a livello provinciale, con le finalità di condividere le metodologie d'intervento rispetto ai casi, promuovere lo sviluppo professionale della figura del mediatore familiare ed elaborare proposte inerenti all'attività di Mediazione Familiare da sottoporre al Tavolo di concertazione.

Un altro esempio lo si può avere anche attraverso l'incontro fra il Centro per le Famiglie di Rimini e il Tribunale Ordinario di Rimini avvenuto nel 2007, dove sono stati presentati i servizi del Centro per le Famiglie, in particolare quello di Mediazione Familiare, al Presidente del Tribunale Ordinario che incontra le coppie richiedenti la separazione.

Partendo da questo presupposto, la dott.ssa Talia, Presidente del Tribunale Ordinario è stata invitata presso il centro per le Famiglie per mostrarle il contesto nel quale si accolgono i genitori, per presentarle i luoghi e i modi di affiancamento al percorso di separazione.

È stato, fin dall'inizio, un incontro volto al lavoro di comprensione dei diversi campi di intervento, delle possibilità di intersezione, collaborazione o affiancamento degli interventi, di promozione della cultura del pensiero competente e attento sui minori, di sostegno ai

genitori in fase separativa e post separativa¹¹⁰. Premesse che hanno gettato le basi per tutti i progetti di collaborazione che sono seguiti.

Il Centro per le Famiglie è stato, a sua volta, invitato a collaborare con il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Rimini alla Giornata Europea della Giustizia Civile. In quest'occasione sono stati elaborati insieme percorsi di apertura e coinvolgimento della cittadinanza (singoli cittadini, genitori e studenti delle scuole medie e superiori), in sperimentazioni a tema nelle aule del tribunale, momenti che hanno avuto una straordinaria rispondenza in termini di afflusso di persone e hanno realizzato un esempio efficace di promozione di un modello di collaborazione fra Enti diversi, volto alla condivisione di un pensiero di cura e sostegno della persona, nel ruolo di cittadino, genitore, bambino e ragazzo. Un'esperienza positiva, innovativa, sorprendente un po' per tutti, organizzatori e fruitori, tanto da ripetersi anche negli anni successivi, con diversi miglioramenti.

Sono seguiti altri incontri fra le professioni del Centro per le Famiglie e il Presidente del Tribunale per approfondire gli aspetti metodologici del percorso di Mediazione Familiare.

Si è condiviso infatti la necessità che, anche presso il Tribunale, il Servizio di Mediazione Familiare fosse proposto come un percorso, utile ed importante per entrambi i genitori, che venisse valorizzato come un'opportunità e non vissuto come un obbligo o un vincolo.

Con questo obiettivo il Presidente del Tribunale incontrando le coppie in fase separativa, ha proposto e propone ancora oggi il Centro per le Famiglie "come un luogo in cui gli operatori lavorano bene e vi possono aiutare". Presso il Tribunale stesso sono presenti materiali informativi sul Centro per le Famiglie, sulla Mediazione e sui gruppi per Genitori Separati.

Successivamente è nata l'idea di redigere un documento che potesse essere indicativo del processo di accompagnamento delle famiglie al Servizio di Mediazione Familiare, chiarendone gli obiettivi, i tempi e i modelli di intervento di mediatori e avvocati rispetto a colleghi e famiglie.

Con questo obiettivo è stato convocato un tavolo tecnico di lavoro, presso il Centro per le Famiglie, fra avvocati e operatori del servizio, che si è incontrato due volte, la prima anche alla presenza del Presidente del Tribunale.

¹¹⁰ Enrica Lanzoni, "Prove di dialogo. La ricerca di un'intesa tra Mediazione Familiare e mondo del Diritto a Rimini", in "Gif" Ferrara dicembre 2012.

La linea d'intervento proposta è stata di predisporre un documento di impegno per gli avvocati del Foro di Rimini che esplicitasse anche le modalità di utilizzo del servizio di Mediazione, cos'è la Mediazione familiare e quando è il caso di consigliare al genitore di accedervi, il rapporto fra il legale e il mediatore, i tempi necessari per lo svolgimento della mediazione e la gestione dei tempi giudiziari, la riservatezza del mediatore rispetto il contenuto delle mediazioni verso il servizio sociale e il legale.

Il gruppo di lavoro coordinato dalla presidente del Tribunale di Rimini Rossella Talia, al quale hanno partecipato avvocati matrimonialisti del Foro di Rimini, professionisti esperti del Servizio tutela Minori dell'Ausl di Rimini e funzionari della provincia di Rimini, ha quindi prodotto nel 2014 un protocollo operativo attraverso il quale venivano fissati i percorsi più adatti ad agevolare la relazione fra le varie professionalità (magistrati, operatori socio-sanitari, avvocati) chiamati ad occuparsi del nucleo familiare nei casi di frattura dei rapporti di coppia.

Il Protocollo firmato a Rimini nel 2014 è dunque il risultato di un lungo e proficuo lavoro fra diverse istituzioni che, condividendo un obiettivo comune, hanno messo a confronto le proprie specifiche modalità operative per individuare i comuni denominatori che consentono di migliorare i processi, ottimizzando tempi e procedure atte a garantire la tutela psico-fisica dei soggetti coinvolti e tutelare i diritti dei minorenni riconosciuti dalla legge.

Si tratta, quindi, di uno strumento di grande utilità che valorizza lo stile di lavoro della rete allargata e costituisce il fondamento per un approccio integrato e multidimensionale a problematiche complesse che investono gli apparati giudiziari, amministrativi, sociali, individuando strumenti condivisi per dare ai soggetti coinvolti risposte e soluzioni che consentano di superare la fase del conflitto e raggiungere un nuovo equilibrio di vita.

Scopo del protocollo è quindi promuovere buone prassi, fattiva collaborazione, iter proficui e regole condivise, nel rispetto di competenze, spazi e ruoli istituzionali di intervento chiari e definiti¹¹¹.

¹¹¹ Protocollo tra Magistrati di Rimini, Cancellieri del tribunale di Rimini, avvocati e Servizi Sociali territoriali art.1.

4. La mediazione familiare nella realtà forlivese.

Anche secondo la realtà forlivese il tema del conflitto familiare doveva essere affrontato con un approccio nuovo, creando una cultura di rete, cercando così di “fare sistema” fra i diversi operatori utilizzando un linguaggio adatto alla società e alle dinamiche attuali.

A questo proposito, l’esigenza in particolare del Servizio Sociale del Comune di Forlì e dei 14 Comuni del territorio forlivese era da tempo quella di trovare forme e modalità di accompagnamento al servizio di Mediazione familiare delle coppie in carico.

È stato pertanto necessario comprendere sulla base di quali elementi sia opportuno o meno invitare i genitori verso tale risorsa per evitare rischi di fallimento in partenza, o frustrazioni ai genitori o, ancora, l’aumento del conflitto nella coppia, ma anche per evitare di bruciare un’opportunità che in un’altra fase della vita della coppia genitoriale potrebbe risultare efficace¹¹².

Per definire con maggiore chiarezza chi fa/ che cosa/ come/ quando, nel rispetto delle specificità di ruoli e mandati istituzionali, il Servizio Sociale e il Centro Famiglie del Comune di Forlì hanno elaborato un accordo interistituzionale¹¹³ finalizzato a definire finalità, criteri e procedure che gli operatori dei diversi soggetti coinvolti devono considerare per la realizzazione degli interventi e delle opportunità offerte al sostegno alla genitorialità.

Il documento elaborato indica una serie di “criteri di mediabilità” della coppia genitoriale ed individua delle vere e proprie prassi operative.

L’Accordo interistituzionale tra Servizi Sociali e Centro per le famiglie del Comune di Forlì sul tema della mediazione familiare e la conflittualità di coppia è il frutto dell’incontro e della concentrazione tra operatori di servizi diversi e per questo ha rappresentato nel 2012 il primo passo verso l’integrazione di competenze, risorse e opportunità, sostenendo, inoltre, un processo di cambiamento culturale che può dar forma ad una diversa cultura dell’evento separativo, tesa a riconoscere sbocchi costruttivi anche al conflitto coniugale. La crisi familiare può gradualmente divenire un’occasione per valorizzare le diverse risorse dei protagonisti, poiché un importante cambiamento negli equilibri familiari come la

¹¹² M.T. Amante e N. Bertozzi, “Conflittualità e separazione. L’Accordo interistituzionale del territorio forlivese attorno alla risorsa della Mediazione familiare”, gif, Ferrara 2012.

¹¹³ Accordo interistituzionale sul tema della mediazione familiare e della gestione. Indirizzi e prassi operative. (novembre 2012).

separazione, può rappresentare l'inizio di un nuovo cammino cui possono contribuire professionalità diverse.

L'efficacia dell'Accordo sarà poi monitorata da un gruppo tecnico multidisciplinare ed una relazione agli esiti del monitoraggio potrà essere proposta la revisione dei contenuti del documento, l'introduzione di nuove modalità operative d'integrazione, l'individuazione di altri soggetti istituzionali interessati a lavorare in rete su questi temi (ad esempio Servizi educativi e scolastici, ordine degli Avvocati, Autorità Giudiziaria).

È utile sottolineare che questo lavoro di rete sta lentamente portando dei buoni risultati anche nella realtà della Romagna Forlivese, dove le richieste sono aumentate in particolare nel 2018 e riguardano genitori di diversi Comuni¹¹⁴.

Mediazione familiare nei Cpf (percorsi e colloqui per genitori separati o in via di separazione, per la gestione del rapporto con i figli nell'area forlivese¹¹⁵).

	2016	2017	2018
Richieste pervenute	29	27	46
Percorsi attivati (Compresi trascinamenti degli anni precedenti)	36	31	48
Colloqui effettuati	166	125	217

Sportello di Informazione e Orientamento Legale (Spazio gratuito di informazione e orientamento per problematiche inerenti a: diritto di famiglia, diritto patrimoniale, diritto minorile, diritto internazionale, diritto del lavoro, a cura dell'Ordine degli Avvocati e Fondazione forense di Forlì-Cesena, messo a disposizione nei CpF).

	2016	2017	2018
Richieste pervenute	/	22	26
Colloqui effettuati	/	20	21

¹¹⁴ Centri per le famiglie, Monitoraggio dati attività Anno 2017, regione Emilia -Romagna.

¹¹⁵ Centri per le famiglie, Monitoraggio dati attività Anno 2017, regione Emilia -Romagna.

Il lavoro dei CpF è molto importante quindi per la diffusione della Mediazione Familiare, sia per quanto riguarda le informazioni che fornisce anche attraverso lo sportello di informazioni e orientamento legale, sia attraverso lo sportello diretto che fa riferimento specificamente di mediazione familiare e attraverso anche l'organizzazione di percorsi di formazione per insegnanti comunali e statali per incentivarne ulteriormente la conoscenza/diffusione.

CONCLUSIONE

Il forte cambiamento culturale che ha accompagnato la nostra società soprattutto negli ultimi venti, trent'anni ha gradualmente cambiato anche il modo di vedere l'evento separativo all'interno di una coppia.

Diversamente da prima, si sta iniziando ad accettare l'idea che la separazione non necessariamente porta solo un senso di fallimento ed elementi negativi, ma se affrontato nel modo più sereno possibile può portare ugualmente qualcosa di costruttivo all'interno del conflitto, andando a formare nuovi solidi equilibri, costituendo non più solo un momento di rottura di qualcosa che la coppia aveva costruito con il tempo ma una semplice fase che comporta una trasformazione del rapporto di coppia, potendo costituire così un nuovo inizio.

La Mediazione familiare, proprio grazie a questa apertura, ha iniziato a trovare maggiore spazio e credibilità e i dati raccolti nell'area forlivese dimostrano che le famiglie sono sempre più propense ad informarsi su cosa comporta questo percorso e su come viene strutturato, portando anche ad un graduale ma progressivo aumento delle coppie in crisi che decidono di intraprendere volontariamente questo percorso e portarlo a termine.

I Centri per le Famiglie, a mio avviso, sono elemento essenziale per la diffusione della Mediazione familiare perché permettono una più agevole fruizione del servizio in ogni singolo comune, ma soprattutto perché permettono alle coppie in crisi di avvicinarsi alla Mediazione familiare in modo gratuito, fornendo anche altri servizi collaterali che possono essere parimenti utili in maniera diretta ai figli minori della coppia, come per esempio i cosiddetti "Gruppi di parola", servizio sempre fornito gratuitamente dove però a confrontarsi in piccoli gruppi, con diverse attività apposite, sono i figli che subiscono loro malgrado la separazione dei genitori.

Per tanto è necessario anche un buon lavoro di rete che permette di occuparsi di tutti gli aspetti che comporta una separazione, così che, al bisogno, possano essere coinvolti non solo mediatori, ma eventualmente anche servizi educativi e scolastici, psicologi e avvocati, in modo tale da accompagnare le coppie in crisi al raggiungimento di nuovi equilibri nel modo più adeguato possibile. Al contrario, qualora avvocati lavorino su casi di separazione e

ritengano che possa essere necessaria una mediazione, essi, senza vedere tutto ciò come una minaccia per il proprio lavoro, devono poter tranquillamente indirizzare la coppia verso un centro di mediazione anche solo per dare loro la possibilità di raccogliere informazioni sull'argomento e la stessa cosa può essere fatta da insegnanti che ravvisino nello studente dei disagi che credono possano derivare da una separazione dei genitori in atto.

È quindi grazie ad un adeguato lavoro di rete fra i vari operatori e attraverso canali diversificati, che le informazioni sulla mediazione possono via via diffondersi sempre di più e di conseguenza aumentare le coppie che decidono di procedere con il percorso mediativo e la regione Emilia-Romagna sembra che stia lavorando proprio in questo senso.

Bibliografia

- Benacchio, G. (2008). *Diritto privato della Comunità europea*. Padova: Cedam.
- Bertozzi, M. T. (2012). Conflittualità e separazione. L'accordo interistituzionale del territorio forlivese attorno alla risorsa della Mediazione familiare. *Gift. Genitorialità e infanzia, famiglie e territorio*.
- Bin, R., & Pitruzzella, G. (2006). *Diritto costituzionale*. Torino: Giappichelli.
- Coniglio, S. (2012). Regione Emilia Romagna e mediazione familiare. Un'opzione di fiducia che continua. *Gift. Genitorialità e infanzia, famiglia e territorio*.
- Dainesi, M. (1997). La mediazione familiare. *Famiglia e Diritto*, 89.
- Donati, P. (2002). In O. n. famiglia, *Famiglia: mutamenti e politiche sociali* (p. 274). Bologna: Il mulino.
- Lanzoni, E. (2012). Prove di dialogo. La ricerca di un'intesa tra Mediazione Familiare e mondo del Diritto a Rimini. *Gift. Genitorialità e infanzia, famiglie e territorio*.
- Longo, F. (2003). Diritti del minore, mediazione familiare e affidamento condiviso. *famiglia e Diritto*, 88.
- Luiso, F. (s.d.). *La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti*. www.judicium.it.
- Morani, G. (2009). La tutela delle parole nelle crisi familiari: soluzioni e rimedi dei patti internazionale e del sistema normativo interno . *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1985.
- Occhiogrosso, F. (2007). La mediazione familiare nella prassi dei tribunali. *La mediazione familiare nel diritto interno e nelle situazioni transfrontaliere*. Roma: Edizioni scientifiche italiane.
- Orlandi, F. (2012). *Tecniche e procedure della nuova mediazione*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore .
- Parkinson, L. (2003). *la mediazione familiare modelli e strategie operative*. Trento: Centro Studi Erikson.
- Pera, A. (2006). *La mediazione familiare: riflessioni per ricerca di un modello efficiente*. Firenze: Giunti.

- Pupolizio, I. (2007). *La mediazione familiare in Italia*. Torino: Giappichelli.
- Rimini, C. (2009). La gestione collaborativa del conflitto coniugale (coolaborative law) in Italia si può fare? *Diritto di famiglia e delle persone*, 1318.
- Sesta, M. (2009). *Manuale di diritto di famiglia*. Padova: Cedam.
- Tommaseo, F. (2006). Le nuove norme sull'affidamento condiviso: b) profili processuali. *Famiglia e Diritto*, 397.
- Trabucchi, A. (1987). Un nuovo divorzio. Il contenuto e il senso della riforma. *Rivista di Diritto Civile*, 138.
- Troisi, C. (2008). La mediazione familiare nell'applicazione della recente legge sull'affidamento condiviso. *Famiglia e Diritto*, 271.

Sitografia

www.gazzettaufficiale.it

www.judicium.it

www.istat.it

www.aimef.it

www.parlamento.it

www.Altalex.com

RINGRAZIAMENTI

Ed eccomi qua giunta al momento dei ringraziamenti.

Desidero ringraziare innanzitutto tutti i relatori che si sono alternati durante questi due anni di corso ma soprattutto il Dott. Maurizio D'Alessandro e il Dott. Alberto Qattrocolo per averci fatto conoscere quella che è l'essenza della mediazione che ancora troppo pochi conoscono.

Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio per la loro simpatia e per le chiacchiere durante le lunghe pause, ma soprattutto le compagne di tante cene e le mie "coinquiline" per avermi accompagnato nella scoperta di Torino, per i lunghi scambi di idee ed opinioni e per la pazienza e la comprensione che hanno avuto nei miei confronti.